



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 728-B

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

Indice

1. DDL S. 728-B - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 728-B	5
1.3. Trattazione in Commissione	17
1.3.1. Sedute	18
1.3.2. Resoconti sommari	19
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)	20
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 185 (pom.) del 07/07/2021	21
1.3.2.1.2. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 186 (pom.) del 13/07/2021	29
1.3.2.1.3. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 187 (pom.) del 20/07/2021	37
1.3.2.1.4. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 191 (pom.) del 03/08/2021	64
1.4. Trattazione in consultiva	72
1.4.1. Sedute	73
1.4.2. Resoconti sommari	74
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	75
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 129 (pom., Sottocomm. pareri) del 06/07/2021	76
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	79
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 425 (pom.) del 14/07/2021	80
1.4.2.3. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	84
1.4.2.3.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 48 (pom., Sottocomm. pareri) del 06/07/2021	85
1.4.2.4. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	86
1.4.2.4.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 247 (pom.) del 13/07/2021	87

1. DDL S. 728-B - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 728-B
XVIII Legislatura

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

Iter

3 agosto 2021: concluso l'esame da parte della commissione

Successione delle letture parlamentari

S.728	approvato
C.2115	approvato con modificazioni
S.728-B	concluso l'esame da parte della commissione

Iniziativa Parlamentare

[Gianpaolo Vallardi](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Cofirmatari

[Giorgio Maria Bergesio](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Rosellina Sbrana](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Paolo Ripamonti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Paolo Arrigoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Luigi Augussori](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Alberto Bagnai](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Claudio Barbaro](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Anna Cinzia Bonfrisco](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Stefano Borghesi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Simone Bossi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Umberto Bossi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Luca Briziarelli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Francesco Bruzzone](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Roberto Calderoli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Maurizio Campari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Massimo Candura](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Maria Cristina Cantu'](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Marzia Casolati](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [William De Vecchis](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Antonella Faggi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Roberta Ferrero](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Sonia Fregolent](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Umberto Fusco](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Tony Chike Iwobi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Raffaella Fiormaria Marin](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Roberto Marti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Enrico Montani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Tiziana Nisini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Andrea Ostellari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Giuliano Pazzagli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Emanuele Pellegrini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Pasquale Pepe](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Simona Pergreffi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Cesare Pianasso](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Simone Pillon](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Daisy Pirovano](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Pietro Pisani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Mario Pittoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Nadia Pizzol](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Stefania Pucciarelli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Erica Rivolta](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Massimiliano Romeo](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Gianfranco Rufa](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Maria Saponara](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Paolo Saviane](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Christian Solinas](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Donatella Tesei](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Paolo Tosato](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Manuel Vescovi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Cristiano Zuliani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Elena Fattori](#) ([M5S](#)), [Francesco Mollame](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **17 giugno 2021**; annunciato nella seduta n. 339 del 22 giugno 2021.

Classificazione TESEO

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI , VENDITA DIRETTA , IMPRESE AGRICOLE ,
PRODOTTI AGRICOLI , PRODOTTI ALIMENTARI

Articoli

PRODOTTI ITTICI (Artt.1, 2), ECONOMIA LOCALE (Art.1), TERRITORIO DELLE PROVINCE (Art.1), ETICHETTATURA DI PRODOTTI (Art.3), MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE (Art.4), LICENZE COMMERCIALI (Art.4), MERCATI (Art.5), NEGOZI E RIVENDITE (Art.5), IGIENE (Artt.6 - 9), PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE AGRICOLA (Art.7), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.8), ISPEZIONI SANITARIE (Art.9), DECRETI MINISTERIALI (Art.10), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO (Art.10), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.10)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Giorgio Maria Bergesio \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 7 luglio 2021) .

Relatore di maggioranza Sen. [Giorgio Maria Bergesio \(L-SP-PSd'Az\)](#) nominato nella seduta pom. n. 191 del 3 agosto 2021 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [9^a Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **redigente** il 24 giugno 2021. Annuncio nella seduta n. 341 del 24 giugno 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria), 12^a (Sanita'), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 728-B

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 728-B

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VALLARDI , BERGESIO , SBRANA , RIPAMONTI , ARRIGONI , AUGUSSORI , BAGNAI , BARBARO , BONFRISCO , BORGHESI , Simone BOSSI , Umberto BOSSI , BRIZIARELLI , BRUZZONE , CALDEROLI , CAMPARI , CANDURA , CANTÙ , CASOLATI , DE VECCHIS , FAGGI , FERRERO , FREGOLENT , FUSCO , IWObI , MARIN , MARTI , MONTANI , NISINI , OSTELLARI , PAZZAGLINI , Emanuele PELLEGRINI , PEPE , PERGREFFI , PIANASSO , PILLON , PIROVANO , Pietro PISANI , PITTONI , PIZZOL , PUCCIARELLI , RIVOLTA , ROMEO , RUFA , SAPONARA , SAVIANE , SOLINAS , TESEI , TOSATO , VESCOVI , ZULIANI , FATTORI e MOLLAME

(V. Stampato n. 728)

approvato dal Senato della Repubblica il 24 settembre 2019

(V. Stampato Camera n. 2115)

modificato dalla Camera dei deputati il 16 giugno 2021

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 giugno 2021

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica

Art. 1.

(Finalità e principi)

1. Fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la presente legge è volta a valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei seguenti principi:
a) principio della salubrità: la sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento prodotto;

b) principio della marginalità o della limitata produzione: la produzione dell'alimento in quantità limitata, come quota parte della

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

(Finalità e principi)

1. *Identico:*

a) principio della salubrità: la sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento prodotto, **nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali;**

Soppressa

produzione totale finalizzata all'integrazione del reddito o come produzione complessiva di equivalente ammontare;

c) principio della localizzazione: la possibilità di commercializzare, in ambito locale, i prodotti che derivano esclusivamente dalla propria produzione primaria;

d) principio della limitatezza: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente ridotte quantità di alimenti in termini assoluti;

e) principio della specificità: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente le tipologie di prodotti individuate dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 11.

2. Ai fini della presente legge con la dizione « PPL - piccole produzioni locali », di seguito denominate « PPL », si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

3. Ferme restando le deroghe previste dall'articolo 1, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello riconosciuto che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o delle province contermini.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, e agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti primari o ottenuti dalla

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*.

2. *Identico*.

3. Ferme restando le deroghe previste dall'articolo 1, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello **registrato** o riconosciuto che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o delle province contermini.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

Identico

trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa, e collocati, ai fini della vendita, in contenitori o confezioni di tipo adeguato. Sono ricomprese le aziende agricole o ittiche associate a tal fine o che svolgono o partecipano a identiche attività riconosciute o registrate ai sensi della normativa vigente. Rientrano altresì nell'ambito di applicazione della presente legge, purché dotati dei necessari requisiti, gli istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo che, nello svolgimento della propria attività didattica, producono o trasformano piccole quantità di prodotti primari e trasformati. Gli introiti derivanti dalle eventuali attività di vendita diretta sono destinati esclusivamente al finanziamento delle spese didattiche e funzionali degli istituti.

2. Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo, gli imprenditori agricoli che, nell'ambito delle attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, somministrano pasti, spuntini e bevande o vendono i prodotti della propria azienda agricola possono avvalersi di prodotti PPL, anche di altre aziende agricole che abbiano la propria sede nell'ambito della stessa provincia o delle province contermini, ottenuti in conformità alla presente legge. Tuttavia, qualora scelgano di produrre nella propria azienda un prodotto del « paniere PPL » di cui al comma 1 dell'articolo 11, non possono produrre analogo prodotto al di fuori delle modalità previste dalla presente legge.

3. La produzione primaria è svolta in terreni di pertinenza aziendale sulle superfici condotte in proprietà, affitto o altro titolo riscontrabile, compresi i prodotti dell'apicoltura, di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, di esclusiva produzione aziendale. L'attività apistica, di cui al citato articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, non è correlata necessariamente alla gestione del terreno.

4. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente anche i prodotti PPL ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 3.

(Etichettatura)

1. I prodotti PPL devono essere venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee, di cui

Art. 3.

(Etichettatura)

1. I prodotti PPL **sono** venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee, di cui al regolamento

al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e nazionali, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Tali prodotti devono indicare nell'etichetta, in maniera chiara e leggibile, affinché sia comprensibile al consumatore, la dicitura « PPL - piccole produzioni locali » seguita dal nome del comune o della provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 11.

2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento, di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.

3. Gli operatori, al fine di garantire il rispetto dei requisiti cogenti in termini di rintracciabilità delle produzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provvedono alla conservazione dell'opportuna documentazione e al mantenimento di idonee registrazioni dalla fase di produzione alla fase di commercializzazione. A tale scopo sono conservati i documenti commerciali e qualsiasi altra documentazione già prevista dalla normativa vigente, secondo le modalità e per la durata individuate con il decreto di cui all'articolo 11.

(UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e nazionali, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Tali prodotti **possono** indicare nell'etichetta, in maniera chiara e leggibile, affinché sia comprensibile al consumatore, la dicitura « PPL - piccole produzioni locali » seguita dal nome del comune o della provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 11.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 4.

(Marchio PPL)

1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio « PPL - piccole produzioni locali ». Tale marchio può essere utilizzato ed evidenziato, insieme alle caratteristiche dei prodotti, dai produttori di cui agli articoli 1 e 2, con le modalità previste dal decreto di cui al presente comma e nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni previste dal decreto di cui all'articolo 11, nei mercati, nei siti e nelle strutture commerciali in cui si vendono tali prodotti. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 11 sono definiti modalità e strumenti per i controlli successivi sulle differenti modalità di utilizzo, nonché modalità e durata della conservazione dei documenti di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di marchi e loghi dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.

3. La licenza d'uso del marchio « PPL - piccole produzioni locali » è concessa, a titolo gratuito, dietro domanda degli interessati, dalle regioni e dalle province autonome di

Art. 4.

(Logo PPL)

1. Con decreto del **Ministro** delle politiche agricole alimentari e forestali, da **adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, entro **novanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il **logo « PPL - piccole produzioni locali » per i prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge. La forma del logo è scelta mediante svolgimento di un concorso di idee. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del logo nonché le modalità di svolgimento del concorso di idee, assicurando il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dei prodotti dalla provincia in cui si trova la sede di produzione o dalle province contermini, gli adempimenti relativi alla loro tracciabilità e le modalità con cui è fornita una corretta informazione al consumatore. Il concorso di idee per la scelta della forma del logo PPL è bandito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

Soppresso

Soppresso

Trento e di Bolzano, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 11.

4. Il marchio può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti PPL. L'utilizzo del marchio mira a rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nell'attività di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL. *Soppresso*

5. Il marchio può essere usato sia da solo che affiancato ad altri marchi già autorizzati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono includere tra i prodotti a marchio PPL, o assimilare a tali prodotti, altri prodotti agroalimentari identificati da marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti. *Soppresso*

6. La concessione del diritto d'uso del marchio non obbliga al suo utilizzo. L'uso del marchio può avvenire, a cura dell'azienda agricola interessata, su carta da lettere, *brochure*, imballaggi, materiale pubblicitario e occasionalmente anche per pubblicità di fiere, manifestazioni e convegni. Detto utilizzo è regolamentato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con apposito atto, predisposto secondo i criteri e le linee guida definiti con il decreto di cui all'articolo 11.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 32.000 euro per l'anno 2019.

Art. 5.

(Consumo immediato e vendita diretta)

1. Nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda e delle province contermini, entro il territorio regionale, il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore finale dei prodotti PPL possono avvenire:

- a) presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi compresa la malga, purché gestiti dal medesimo imprenditore agricolo o ittico;
- b) nell'ambito di mercati, fiere e altri eventi o manifestazioni, da parte del medesimo imprenditore agricolo o ittico;
- c) negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale, **purché tale fornitura sia limitata al 50 per**

2. Il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o è comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche degli esercizi della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti di cui all'articolo 1.

3. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Consumo immediato e vendita diretta)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

cento della produzione annuale dell'azienda produttrice.

2. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari locali di vendita diretta in aree pubbliche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL spazi adeguati nell'area destinata al mercato, qualora disponibili.

3. Gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita in modo da renderli immediatamente visibili.

Art. 6.

(Requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature)

1. Al fine di garantire la sicurezza del prodotto finito, l'imprenditore è tenuto al rispetto della normativa generale in materia di igiene degli alimenti e delle disposizioni della presente legge.

2. Gli imprenditori agricoli o ittici che intendono produrre e commercializzare i prodotti PPL devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

3. I locali già registrati ai sensi del citato regolamento (CE) n. 852/2004 sono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici previsti dalla presente legge.

Art. 7.

(Requisiti strutturali dei locali destinati alle attività)

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti generali previsti dall'articolo 6, per le attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti possono essere utilizzati i locali siti nell'abitazione, compresi i vani accessori, e i locali siti nelle pertinenze dell'abitazione e nelle strutture agricolo-produttive dei prodotti PPL dell'imprenditore agricolo o ittico, senza obbligo di cambio di destinazione d'uso, aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.

2. Nel caso di locali interrati o seminterrati, l'accesso deve poter avvenire agevolmente dall'esterno, anche attraverso altri locali.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 6.

(Requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature)

Identico

Art. 7.

(Semplificazione delle norme in materia di requisiti strutturali dei locali destinati alle attività)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e n. 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in applicazione dei principi di flessibilità e semplificazione previsti nei medesimi regolamenti (CE), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi.

Soppresso

3. I locali adibiti alla lavorazione dei prodotti alimentari devono avere dimensioni e attrezzature adeguate alla quantità e tipologia di prodotto e possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature idonee. Lo stesso locale può essere adibito alla lavorazione di più prodotti purché le lavorazioni di prodotti diversi avvengano in tempi diversi e a seguito di adeguata pulizia e disinfezione delle strutture e delle attrezzature. *Soppresso*

4. I locali adibiti alla maturazione, stagionatura ed essiccazione dei prodotti PPL devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione. Detti locali possono essere anche ricavati in luoghi geologicamente naturali o avere pavimenti o pareti di roccia naturale. In detti locali è vietato l'immagazzinamento promiscuo con prodotti non alimentari. *Soppresso*

5. I locali adibiti al deposito dei prodotti PPL devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione. I locali per il deposito possono essere anche accessori all'abitazione, purché non direttamente comunicanti con gli spazi destinati all'allevamento. *Soppresso*

6. I locali adibiti alla vendita diretta dei prodotti PPL devono avere dimensioni ed attrezzature adeguate alla tipologia dei prodotti oggetto della vendita. I locali possono essere anche accessori all'abitazione, con esclusione dei locali completamente interrati, e devono essere aerati naturalmente e adeguatamente illuminati. *Soppresso*

7. La vendita dei prodotti PPL può avvenire anche nei locali di lavorazione, purché esercitata in tempi diversi o in uno spazio appropriato, adeguatamente separato dalla zona di lavorazione. *Soppresso*

Art. 8.
(Sezione internet per le piccole produzioni locali)

1. È istituita, nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell'aggiornamento della sezione del sito *internet* di cui al comma 1.

Art. 8.
(Sezione internet per le piccole produzioni locali)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Corsi di formazione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL. I corsi si svolgono nella regione o provincia autonoma nel cui territorio ha luogo l'attività dell'azienda, nell'ambito territoriale provinciale di riferimento.

2. Il corso, ove istituito, deve essere frequentato entro quindici mesi dalla registrazione dell'attività e in ogni caso prima dell'avvio delle lavorazioni, a meno che l'operatore interessato, o il personale che lo coadiuva, non abbia ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare giudicati adeguati da parte dell'autorità competente rispetto alla tipologia di prodotti PPL di interesse.

3. I corsi di formazione hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL nonché, ove necessario, a elementi di microbiologia, valutazione del rischio e procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP.

Art. 10.

(Attività di controllo)

1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sulle competenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni in materia di etichettatura degli alimenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per il tramite dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tal fine le amministrazioni competenti possono avvalersi

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente **e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Art. 9.

(Corsi di formazione)

Identico

Art. 10.

(Attività di controllo)

Identico

degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.

Art. 11.

(Disposizioni applicative)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

a) il « paniere PPL », definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limiti quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina dei prodotti PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, ed entro i limiti massimi previsti, per ciascuna tipologia di prodotti PPL, dal decreto di cui al presente comma, che stabilisce altresì le modalità per l'aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei relativi limiti massimi;

b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;

c) le misure da applicare e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;

d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di prodotti PPL eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e

Art. 11.

(Disposizioni applicative)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del **logo** PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti PPL.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e in materia di commercializzazione, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 e ogni altra disposizione speciale, a livello nazionale ed europeo, in materia agroalimentare.

7. Ai prodotti PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.

Art. 12.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 o il marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

4. *Identico.*

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il **logo** PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Art. 12.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 o il **logo** di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del marchio stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del marchio.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo.

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge, **ad eccezione dell'articolo 4**, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli oneri di cui all'articolo 4, pari a 32.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del **logo** di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del **logo** stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del **logo**.

3. *Identico.*

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Soppresso

2. *Identico.*

Art. 14.

(Entrata in vigore)

Identico

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 728-B
XVIII Legislatura

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 185 \(pom.\)](#)

7 luglio 2021

[N. 186 \(pom.\)](#)

13 luglio 2021

[N. 187 \(pom.\)](#)

20 luglio 2021

[N. 191 \(pom.\)](#)

3 agosto 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 185 (pom.) del 07/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2021
185ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02194, presentata dalla senatrice Caligiuri, rilevando in premessa che, in materia di contaminazioni da sostanze non ammesse per i prodotti biologici, il Regolamento (CE) 834/2007 e il suo Regolamento esecutivo 889/2008, non prevedono un limite quantitativo massimo oltre il quale è necessario procedere alla decertificazione/declassamento del prodotto contaminato, fatto salvo quanto previsto dalla normativa orizzontale in materia di contaminazioni da fitofarmaci.

La Commissione europea ha altresì chiarito che, per qualunque valore di residuo di una sostanza non ammessa, è necessario procedere all'indagine volta a determinare la causa di tale contaminazione e a stabilire se il prodotto soddisfa i requisiti della produzione biologica (prodotto conforme).

Pertanto, solo dopo che è stato eliminato qualsiasi dubbio di irregolarità o infrazione, il prodotto può essere venduto come biologico (articolo 91 del Regolamento (CE) 889/2008); la normativa europea prevede infatti che il prodotto contaminato, qualunque sia il valore di residuo di sostanza non ammessa, debba essere decertificato, se tale contaminazione è dovuta ad una irregolarità o ad una infrazione.

In linea con la normativa europea di riferimento, al fine di tutelare principalmente il consumatore, la sua fiducia nei confronti dell'agricoltura biologica e il logo europeo che la contraddistingue, il D.M. 13 gennaio 2011, n. 309 ha introdotto una norma che prevede la decertificazione di un lotto di prodotto biologico contaminato anche nel caso in cui l'Organismo di controllo accerti che tale contaminazione non sia dovuta ad una irregolarità o ad una infrazione. Si parla in questo caso di contaminazione accidentale o tecnicamente inevitabile.

A tal fine, il citato decreto prevede una soglia massima di residuo di una sostanza non ammessa pari a 0,01 mg/kg, superata la quale il lotto deve essere in ogni caso decertificato.

Occorre comunque tener presente che il D.M. 10 luglio 2020, modificando il citato D.M. n. 309 del

2011, ha introdotto una soglia più alta nel caso di contaminazione da acido fosfonico. Tale modifica è stata introdotta considerando, non solo, la minore sensibilità dei metodi di analisi ad oggi utilizzati per la rilevazione di acido fosfonico, ma anche tenendo presente quanto rappresentato da tutto il settore dell'agricoltura biologica, relativamente a talune problematiche colturali che possono portare a contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di questo prodotto con valori di residui spesso più alti della soglia dello 0,01 mg/kg.

Successivamente, l'articolo 43, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 76 del 2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020) ha disposto che, per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche qualora, a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo, la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo.

Per quanto detto, atteso che ad oggi il Mipaaf non ha ancora stabilito (come previsto dal citato articolo 43) specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree, i prodotti delle colture arboree potranno recare l'indicazione del metodo biologico anche se contaminati, sino ad una soglia pari a quella prevista dal Regolamento (CE) n. 396/2005, qualora l'Organismo di controllo abbia accertato che la contaminazione da acido fosforoso non sia dovuta ad una irregolarità o infrazione e che la contaminazione stessa sia attribuibile alla natura vulcanica del suolo.

Precisa che il predetto articolo 43 introduce una deroga ad una norma nazionale che non si applica ai prodotti provenienti da altri Stati Membri o importati da Paesi terzi, per i quali vige la sola normativa europea di riferimento, ovvero il Regolamento (CE) n. 834/2007 e il relativo Regolamento esecutivo. Il Sottosegretario rileva infine che, nel caso dei prodotti biologici trasformati, il predetto D.M. 13 gennaio 2011 (punto 4 dell'Allegato 2) prevede che i limiti di acido fosfonico vadano applicati tenendo conto delle variazioni del tenore di residui determinate dalle operazioni di trasformazione e miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di prodotto.

Va evidenziato che, stante l'assenza di norme armonizzate di riferimento dell'Unione europea, vengono adottati specifici fattori di trasformazione (o di processo) individuati dall'Amministrazione sanitaria a seguito di appositi studi e ricerche di natura tecnico-scientifica.

Conclude assicurando la Senatrice interrogante sulla costante attenzione che il Ministero riserva ad un settore, come quello in esame, che rappresenta un elemento di forza del comparto agricolo per il riconosciuto valore aggiunto dei suoi prodotti, per gli effetti positivi sull'ambiente, sulla salute pubblica, sullo sviluppo rurale e sul benessere animale.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatta della risposta fornita. Sottolinea come il tema dell'agricoltura biologica sia particolarmente sentito nell'intero mondo agricolo e ricorda come la Commissione abbia dedicato all'argomento particolare attenzione, approvando recentemente un disegno di legge. Rileva con soddisfazione che, secondo quanto si evince dalla risposta fornita dal Sottosegretario, risulta che nel caso di superamento dei limiti di acido fosforoso nell'ipotesi di contaminazione attribuibile alla natura del suolo non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche. Sollecita in conclusione il Governo ad adoperarsi per porre in essere interventi concreti a tutela del comparto.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 giugno.

Il presidente [VALLARDI](#), d'accordo con il relatore, propone di rinviare alla prossima settimana la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge, in modo tale da avere più tempo a disposizione da dedicare a questa fase procedurale.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il disegno di legge, assegnato alla Commissione in sede redigente, è stato approvato in seconda lettura con modificazioni dall'Assemblea della Camera il 16 giugno 2021, con soli due voti di astensione; ricorda altresì che il testo era stato inizialmente approvato in prima lettura dal Senato all'unanimità oltre un anno e mezzo fa. Si tratta pertanto di un testo ampiamente condiviso.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in esame, composto di 14 articoli, che reca disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

L'articolo 1 indica, al comma 1, le finalità ed i principi ai quali è ispirato il disegno di legge. Nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, relativamente al principio della salubrità, è stato specificato come tale principio vada comunque inteso nel rispetto delle disposizioni in materia igienico sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali; è stato altresì soppresso il principio della marginalità o della limitata produzione, già presente nel testo approvato dal Senato.

Il comma 2, non modificato dalla Camera, contiene la definizione di «PPL - piccole produzioni locali» ossia di quei prodotti agricoli di origine animale o vegetale (primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda) destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, diretti, in limitate quantità, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale, nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.

Il comma 3 precisa che per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di alcune tipologie di carni i relativi prodotti provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto (come specificato dalla Camera) che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.

L'articolo 2, non modificato dalla Camera, indica l'ambito soggettivo di applicazione della proposta di legge, che comprende gli imprenditori agricoli, quelli apistici e quelli ittici.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di etichettatura stabilendo, al comma 1 - come modificato dalla Camera - che i prodotti PPL sono venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee e nazionali concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari (e non più che "devono essere venduti" come era previsto nel testo originario approvato dal Senato). La stessa disposizione chiarisce, inoltre, le indicazioni che possono (e non più che "devono") essere riportate nelle etichette dei prodotti.

Il comma 2 indica le disposizioni che si intendono fare salve in materia sia in ambito europeo che in ambito nazionale, mentre il comma 3 stabilisce che gli operatori provvedano alla conservazione della documentazione necessaria.

L'articolo 4, modificato dalla Camera, reca disposizioni in materia di logo «PPL - piccole

produzioni locali». In particolare, il comma 1 demanda l'istituzione del suddetto logo ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. Con tale decreto sono stabilite, tra l'altro, le condizioni e le modalità di attribuzione del logo (la cui forma verrà scelta mediante svolgimento di un concorso di idee), nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.

Il comma 2 individua i diversi luoghi in cui è esposto il logo dei prodotti PPL, mentre il comma 3 prevede che le amministrazioni pubbliche interessate debbano dare attuazione al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di consumo immediato e vendita diretta. In particolare, al comma 1, sono descritte le modalità ed i diversi luoghi nei quali può avvenire il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore dei prodotti PPL nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda o in quelle contermini, all'interno dello stesso territorio regionale. Al riguardo, a seguito di una modifica apportata dalla Camera, è stata soppressa la previsione che limitava al 50 per cento della produzione annuale dell'azienda produttrice la possibilità di vendita diretta negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

Il comma 2 prevede la facoltà - da parte dei comuni - di riservare spazi adeguati agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL nell'area destinata al mercato, mentre il comma 3 stabilisce che gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita.

L'articolo 6, non modificato dalla Camera, reca disposizioni concernenti i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di semplificazione delle norme sui requisiti strutturali dei locali destinati alle attività. Il comma 1, come modificato dalla Camera, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento - nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi. Durante l'esame presso la Camera sono stati di conseguenza soppressi una serie di commi che disciplinavano nel dettaglio i requisiti necessari per lo svolgimento di attività nei predetti locali.

L'articolo 8 istituisce, al comma 1, all'interno del sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL. Al comma 2, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscano, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell'aggiornamento della suddetta sezione internet, mentre al comma 3 è prevista la clausola di invarianza finanziaria, oggetto di una modifica da parte della Camera.

L'articolo 9, non modificato dalla Camera, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL.

Anche l'articolo 10, recante disposizioni in materia di attività di controllo, non è stato oggetto di modifiche da parte della Camera.

L'articolo 11 reca una serie di disposizioni applicative ed è stato modificato dalla Camera solo al fine di adeguare la dicitura "logo PPL" in luogo di quella "marchio PPL" già prevista nel testo approvato dal Senato.

Analogamente l'articolo 12, recante norme in materia di sanzioni, è stato oggetto di modifiche da parte della Camera al solo fine di adeguare la dicitura "logo" prevista nel testo.

L'articolo 13, modificato dalla Camera, reca le disposizioni finanziarie, statuendo che

dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È stata pertanto soppressa la norma che prevedeva lo stanziamento di 32.000 euro in relazione all'istituzione del marchio PPL previsto all'articolo 4.

L'articolo 14 dispone infine l'entrata in vigore del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, viene data per esperita tale fase procedurale.

Il presidente [VALLARDI](#), dato l'ampio consenso registrato sul testo e in considerazione del fatto che un ciclo di audizioni sul tema si è già svolto durante l'esame in prima lettura, ritiene che la Commissione potrebbe già fissare un termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) condivide la proposta del Presidente e, dopo aver ricordato l'accordo a cui era pervenuta l'intera Commissione sul testo esaminato, auspica la fissazione di un termine relativamente breve per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

Anche il senatore LA PIETRA concorda con le considerazioni svolte dal Presidente e dal senatore Taricco, ritenendo inutile lo svolgimento di ulteriori audizioni. Auspica altresì che, anche mediante accordi informali, venga delineato da parte della Commissione un percorso tale da favorire l'approvazione definitiva del provvedimento.

Il presidente [VALLARDI](#), anche alla luce del dibattito svoltosi, propone di fissare per martedì prossimo alle ore 12 il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2243) Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sara Cunial ed altri; Fornaro ed altri; Susanna Cenni
(Discussione e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente ed approvato dall'Assemblea della Camera il 20 maggio 2021; composto da 12 articoli, reca disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina.

L'articolo 1 ne descrive l'oggetto e le finalità. In particolare, il comma 1, individua l'oggetto nella tutela e nella valorizzazione dell'agricoltura contadina. Le finalità - elencate nel comma 3 - consistono: nella promozione dell'agroecologia, di una gestione sostenibile del suolo e di un uso collettivo della terra; nel riconoscimento e nella valorizzazione delle diversità in agricoltura; nella diffusione della conoscenza di modelli di produzione agroecologica attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale e al rispetto e alla protezione del suolo; nel contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati; nel sostenere l'esercizio delle agricolture contadine per contrastare lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari e la conseguente drastica riduzione del numero delle aziende agricole forestali e pastorali-zootecniche; nella valorizzazione di coloro che praticano l'agricoltura contadina, nonché dell'agricoltore "custode" - ai sensi della legge n. 194 del 2015 - in quanto soggetti attivi nella

protezione e tutela dell'ambiente e nel contrasto al cambiamento climatico, anche attraverso la manutenzione dei paesaggi, la selvicoltura, la tutela della biodiversità e una migliore gestione del territorio.

L'articolo 2 definisce, al comma 1, i requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere posseduti dalle aziende agricole contadine, descrivendone, tra gli altri, il modello societario, i modelli di produzione nonché le modalità di trasformazione e di commercializzazione dei beni prodotti. In particolare, si qualificano aziende agricole contadine quelle che: sono condotte direttamente dal titolare, dai familiari, anche nella forma di società semplice agricola o società di persone, o dai soci della cooperativa costituita esclusivamente da soci lavoratori; praticano modelli produttivi agroecologici favorendo la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione culturale nonché le tecniche di allevamento attraverso l'utilizzo prevalente del pascolo anche curando il mantenimento delle varietà vegetali e animali locali; favoriscono la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali; trasformano le materie prime prodotte nell'azienda non avvalendosi di processi di lavorazione automatizzate, ma, piuttosto di metodologie tradizionali locali; producono quantità limitate di beni agricoli e alimentari, destinati al consumo immediato e finalizzati alla vendita diretta ai consumatori finali da svolgersi in ambito locale; rientrano nella disciplina del coltivatore diretto, ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile o delle forme associative o cooperative.

Al comma 2, è contenuta la definizione di agricoltori contadini, da intendersi come i proprietari o conduttori di terreni agricoli che esercitano sui di essi attività agricola non in via prevalente. Il comma 3 dispone che le aziende agricole contadine possano costituire associazioni, consorzi agrari e avvalersi della collaborazione di enti e di università.

I successivi commi da 4 a 8 estendono alle aziende agricole contadine alcune disposizioni volte a favorire tale tipologia di aziende (prelazione agraria, attività di agricoltura sociale, diritto al risarcimento da fauna selvatica, nonché misure volte a favorire la vendita dei prodotti proveniente da filiera corta).

L'articolo 3 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro dell'Agricoltura contadina, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente testo. La stessa disposizione stabilisce, inoltre, che possono iscriversi nel Registro le aziende agricole contadine e gli agricoltori contadini che autocertifichino il possesso dei requisiti descritti dal precedente articolo 2, precisando, inoltre, che l'iscrizione ha durata triennale, rinnovabile.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di semplificazione delle norme concernenti la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. La stessa disposizione prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente testo, le regioni disciplinino le materie sopra citate, individuando, gli ambiti di intervento delle stesse nel rispetto dei principi stabiliti da un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 5 prevede la possibilità di individuare, nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune, una misura nazionale specifica da far valere nei programmi di sviluppo rurale a favore di determinate categorie di aziende agricole contadine. È specificato che tale misura consiste nell'attribuzione di un punteggio premiale alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il cui ammontare e piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di recupero e valorizzazione di terreni e beni agricoli abbandonati. In particolare, è previsto che al fine di conservare il suolo dei terreni agricoli, le regioni possono censire, ai sensi della legge n. 440 del 1978, i terreni coltivati a qualsiasi titolo dalle aziende agricole contadine e assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie tenendo conto di alcuni principi come, ad esempio, quello di accordare preferenza alle aziende agricole contadine il cui titolare abbia meno di 40 anni o a quelle a conduzione femminile.

L'articolo 7 prevede che, allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuino una ricognizione del catasto dei terreni, volta ad individuare per ciascuna particella catastale il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera *h*) del decreto legislativo n. 34 del 2018. La stessa disposizione prevede, tra l'altro, che tali terreni siano censiti e inseriti in un apposito registro tenuto dal comune e, in presenza di determinati presupposti, ne sia attuata una gestione conservativa.

L'articolo 8 dispone in materia di associazioni, prevedendo che i comuni possono promuovere la costituzione di associazioni volte ad agevolare coloro che praticano attività di agricoltura, anche contadina, e la silvicoltura, al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, il recupero e l'utilizzazione di terreni abbandonati o incolti, o allo scopo di effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture.

Sono indicate le finalità che possono essere perseguite attraverso tali associazioni, tra le quali si ricordano la conservazione e gestione della biodiversità, la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali.

L'articolo 9 prevede l'istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina che è individuata nella giornata dell'11 novembre. La stessa disposizione stabilisce che, in occasione della citata Giornata nazionale possono essere organizzati cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione finalizzati a diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina. È poi specificato che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

L'articolo 10 stabilisce l'istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine disponendo che il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce, con decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine. La disposizione in esame disciplina, inoltre, la composizione e le attività della stessa Rete italiana delle civiltà e delle tradizioni contadine.

L'articolo 11 reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del presente provvedimento siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'articolo 12, infine, reca le disposizioni finali e finanziarie, prevedendo il 1° gennaio 2022 come data di entrata in vigore del testo in esame statuendo che dallo stesso non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le pubbliche amministrazioni competenti provvedano ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In conclusione il relatore, in considerazione delle molteplici tematiche affrontate dal disegno di legge, ritiene opportuno programmare un ciclo di audizioni sia per approfondirne i contenuti sia per effettuare un riscontro con altri argomenti già oggetto di esame in Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver ricordato che si è concluso un ampio ciclo di audizioni sul disegno di legge, chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire si dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) ritiene che la Commissione potrebbe già fissare un termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

Il presidente [VALLARDI](#) propone di fissare tale termine per giovedì 15 luglio alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 186 (pom.) del 13/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021

186ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02642, presentata dal senatore Taricco e da altri senatori, fornendo, relativamente alla sostanza attiva *Glyphosate*, per quanto di competenza, i seguenti elementi informativi.

A seguito di un'approfondita analisi condotta da diversi organismi scientifici internazionali e anche dall'EFSA, con regolamento (UE) n. 2324/2017, la Commissione europea ha rinnovato l'approvazione di tale sostanza attiva fino al 15 dicembre 2022, con restrizioni per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari a base di *Glyphosate*.

In particolare, le suddette restrizioni prevedono l'utilizzo del principio attivo solo come erbicida e la raccomandazione agli Stati membri di prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, alla protezione degli operatori, al rischio per i vertebrati terrestri e le piante non bersaglio, agli utilizzi in pre-raccolta, oltre al divieto di immettere in commercio formulati contenenti *Glifosate* in associazione con il coformulante *Tallowamina*.

Inoltre, gli Stati membri devono provvedere affinché l'uso dei prodotti fitosanitari contenenti *Glifosate* sia ridotto al minimo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie.

Quanto alla salvaguardia delle api, è necessario premettere, come giustamente ricordato dagli interroganti, che il Ministero ha finanziato numerose attività di ricerca e monitoraggio dello stato di salute e benessere delle api, finalizzato a verificare tutte le possibili cause di mortalità o di spopolamento degli alveari.

Tali attività, cui è stata data concretezza attraverso i programmi di monitoraggio APENET e BEENET, hanno permesso di indagare i diversi fenomeni e di disporre delle informazioni necessarie per programmare una serie di azioni a difesa delle api e di tutti gli insetti impollinatori.

Nella revisione del Piano nazionale sull'uso sostenibile dei fitofarmaci (PAN), sono infatti state inserite le seguenti misure: sensibilizzazione degli agricoltori per far comprendere l'importanza di intervenire con trattamenti fitosanitari inappropriati; definizione di un elenco di prodotti fitosanitari consigliati per la corretta difesa delle coltivazioni in prefioritura; promozione e realizzazione di strumenti informativi e momenti formativi, al fine di accrescere la conoscenza delle tecniche produttive e delle normative in vigore.

Ulteriori indicazioni di carattere programmatico a tutela degli impollinatori sono state inserite nelle linee guida approvate con decreto interministeriale 10 marzo 2015. Quelle più significative possono essere così riassunte: realizzazione e gestione di una fascia di rispetto non trattata; realizzazione di siepi e barriere artificiali; realizzazione e gestione di una fascia di rispetto vegetata; riduzione della quantità di erbicidi impiegati attraverso diverse strategie di applicazione; limitazione d'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta l'obbligo di applicare specifiche misure di mitigazione del rischio per gli organismi non bersaglio; sostituzione/limitazione/eliminazione dei prodotti fitosanitari per la tutela delle specie e *habitat* ai fini del raggiungimento degli obiettivi di conservazione ai sensi delle direttive *habitat* 92/43/CEE e uccelli 2009/147/CE e per la tutela delle specie endemiche o ad elevato rischio di estinzione, degli apoidei e degli altri impollinatori e relative misure di accompagnamento.

Tali indicazioni programmatiche, cui sino ad oggi è stato dato riscontro in maniera non uniforme a livello territoriale, potranno ora essere finalmente inserite nell'ambito della nuova Programmazione strategica della politica agricola comune, in particolare attraverso gli "eco-schemi" dei pagamenti diretti e le nuove misure agroambientali dei programmi di sviluppo rurale.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto della risposta fornita. Apprezza in particolare la notizia che le misure per la tutela del comparto apistico saranno inserite nell'ambito della nuova programmazione strategica attraverso gli eco-schemi dei pagamenti. Evidenzia in conclusione l'importanza di verificare in maniera puntuale gli effetti del glifosato in ambito agricolo e ambientale, soprattutto in vista del rinnovo previsto per dicembre 2022 delle autorizzazioni per l'utilizzo di tale prodotto.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che si passa alla fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 15 giugno).

Avverte inoltre che, dopo l'illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti, il seguito della discussione sarà rinviato, in attesa dei prescritti pareri.

Dopo che l'ordine del giorno G/878/1/9 viene dato per illustrato, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 1.2, diretto ad inserire anche i prodotti della pesca professionale marittima, tra gli altri, nell'elenco dei prodotti da valorizzare.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.4, diretto a specificare che i prodotti da valorizzare devono essere di origine locale.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 1.5 di identico contenuto.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 2.2, diretto a utilizzare un criterio puntuale per la definizione delle distanze senza effettuare riferimenti alla distanza in chilometri.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.3, in cui viene eliminato il riferimento alla distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 2.4, diretto a inserire i prodotti di marecoltura ed itticoltura, tra gli altri, tra i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.7, diretto a prevedere che i prodotti agricoli e alimentari devono provenire da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 2.10, diretto a precisare che i prodotti agricoli possono provenire anche dalla stessa provincia, qualora la distanza sia superiore a 70 chilometri.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 2.11, diretto a eliminare il computo chilometrico sostituendolo con un riferimento alla provincia interessata o in quelle confinanti con la stessa, anche al fine di semplificare i relativi controlli.

Illustra altresì l'emendamento 2.18, diretto a sopprimere il riferimento previsto alla lettera *b*) del comma 1 alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali, nonché l'emendamento 2.20, che, a fini di semplificazione, esonera dagli obblighi di tracciabilità i piccoli quantitativi di prodotti di cattura ittica venduti direttamente in banchina dal peschereccio al consumatore.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 3.1, diretto a rendere obbligatoria da parte dello Stato e delle autonomie locali la previsione di misure per favorire l'incontro diretto tra agricoltori produttori e gestori della ristorazione collettiva.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 3.6, diretto a riservare ad agricoltori e pescatori esercenti la vendita diretta almeno il 30 per cento dell'area destinata al mercato in aree prospicienti i punti di sbarco.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 4.2, diretto a rendere obbligatoria per i Comuni la decisione di riservare agli imprenditori agricoli appositi spazi all'interno dell'area destinata a mercato; illustra altresì l'emendamento 4.5, che, al fine di risolvere dubbi interpretativi, sostituisce la dizione "chilometro zero o utile" con "chilometro zero", oltre a prevedere che le autonomie locali possano favorire la destinazione di particolari aree alla vendita di prodotti agricoli a

chilometro zero all'interno dei locali della grande distribuzione organizzata.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 4.6, che fa salva la possibilità per gli imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 4.8, avente in parte contenuti analoghi a quello testé illustrato dal senatore Taricco, oltre a prevedere la soppressione del riferimento a un'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 4.10, diretto a prevedere la soppressione di un'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 4.11, diretto a favorire all'interno dei locali della grande distribuzione commerciale anche la vendita dei prodotti alimentari a chilometro zero.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 5.1, diretto a sopprimere il riferimento al "turismo" previsto nella dizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 5.2, diretto, tra gli altri, a sostituire le parole "chilometro zero o utile" con "chilometro zero".

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 5.4, diretto a precisare che l'attestazione di provenienza dall'ambito territoriale deve riferirsi ai prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 5.6, diretto a specificare che il logo "chilometro zero o utile" viene esposto nei luoghi di vendita o di somministrazione.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 5.7, secondo il quale il logo è esposto anche nei luoghi di somministrazione.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 6.1, diretto a sopprimere come criterio di premialità l'utilizzo in quantità congrua dei prodotti alimentari a chilometro zero, nell'ipotesi prevista dall'articolo 6.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 6.2, diretto a eliminare il riferimento alla quantità congrua nei prodotti da utilizzare a parità di offerta nell'ipotesi prevista dall'articolo 6.

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 6.3, avente contenuto identico a quello dell'emendamento 6.2.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra gli emendamenti 6.4 e 6.5, diretti a sostituire il riferimento alla quantità congrua con il concetto di quantità e valore prevalente.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 7.1, che riformula l'articolo 7 prevedendo sanzioni a carico degli utilizzatori dei termini di cui all'articolo 2 o dei loghi di cui all'articolo 5.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 7.2, avente contenuto analogo a quello dell'emendamento 7.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 8.1, diretto alla soppressione dell'intero articolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(540) IANNONE ed altri. - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

(1289) GASPARRI ed altri. - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di divieto dell'impiego di prodotti costituiti da infiorescenze di cannabis sativa L., o contenenti tali infiorescenze, per uso ricreativo*

(1321) CIAMPOLILLO. - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

(1324) MANTERO ed altri. - *Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

(1466) Emma BONINO. - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

(2128) MANTERO e Virginia LA MURA. - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 540, 1321 e 1324, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 1289, 1466 e 2128 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 marzo.

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) comunica che sono stati riassegnati alla Commissione i disegni di legge n. 1289, n. 1466 e n. 2128. Cede quindi la parola alla relattrice per la loro illustrazione.

La relattrice [NATURALE](#) (*M5S*) riferisce alla Commissione anzitutto sul disegno di legge n. 1289 in esame (di iniziativa del senatore Gasparri e altri), assegnato alla Commissione in sede redigente, che apporta una serie di modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Il provvedimento, in particolare, interviene in materia di divieto dell'impiego di prodotti costituiti da infiorescenze di cannabis sativa L., o contenenti tali infiorescenze, per uso ricreativo.

Più in dettaglio il disegno di legge, composto da un unico articolo, reca una serie di novelle alla legge n. 242 del 2016.

Viene anzitutto novellato il comma 3 dell'articolo 1 della suddetta legge, precisando che il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa riguardano in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata agli scopi previsti dalla legge.

Sempre all'articolo 1, si interviene sulla lettera *b*) del comma 3 specificando che il «consumo finale» di semilavorati di canapa deve essere riferito agli usi consentiti dalla legge.

Ancora all'articolo 1 viene introdotto un nuovo comma 3-*bis* al fine di precisare che le disposizioni di

cui alla stessa legge n. 242 del 2016 non si applicano all'importazione, alla commercializzazione e alla vendita al pubblico di prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa per usi diversi da quelli previsti dallo stesso articolo e, in ogni caso, per uso direttamente o indirettamente ricreativo. Viene quindi novellato l'articolo 2 della legge n. 242 del 2016 sulla liceità della coltivazione - introducendo un nuovo comma *3-bis* - al fine di prevedere il divieto di vendere e utilizzare le infiorescenze della canapa per uso umano.

Viene altresì novellato l'articolo 3 della legge, in materia di obblighi del coltivatore, prescrivendo che questi debba occuparsi anche dell'idoneo tracciamento degli impieghi della semente per le finalità previste dalla legge.

Da ultimo il testo in esame modifica l'articolo 9 della legge n. 242 del 2016 in materia di tutela dei consumatori, introducendo il nuovo comma *1-bis*: si stabilisce in particolare che la raffigurazione della pianta o della foglia della canapa non possa essere utilizzata a fini pubblicitari per rappresentare usi diversi da quelli definiti dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 2, comma 2, né possa essere associata a messaggi ambigui tesi a uniformarla e confonderla con le altre varietà di cannabis diverse da quella disciplinata dalla stessa legge.

Per quanto concerne invece il disegno di legge n. 1466 (di iniziativa della senatrice Bonino), assegnato alla Commissione in sede redigente, reca anch'esso una serie di modifiche alla già citata legge 2 dicembre 2016, n. 242, novellandone in particolare gli articoli 1 e 2.

Più in dettaglio all'articolo 1 del disegno di legge viene anzitutto precisato che delle varietà di canapa di cui è autorizzata la coltivazione e la trasformazione è altresì autorizzata anche l'immissione in commercio (articolo 1, comma 3, lettera *a*). Viene quindi specificato che dalla canapa coltivata è possibile ottenere anche infiorescenze fresche ed essiccate, resine e oli per prodotti da fumo o inalazione, nonché per prodotti non medicinali e non alimentari (articolo 2, comma 2, lettere *g-bis* e *g-ter*).

L'articolo 2 è relativo all'entrata in vigore.

Passando infine al disegno di legge n. 2128 (di iniziativa del senatore Mantero e altri), assegnato alla Commissione in sede redigente, reca anch'esso una serie di modifiche alla citata legge 2 dicembre 2016, n. 242.

Più in dettaglio, la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del testo in commento reca novelle all'articolo 2 della legge n. 242 del 2016: si prevede anzitutto che la coltivazione della canapa è consentita sia in forma gamica (semi) che agamica (talee); in secondo luogo si prevede che dalla canapa coltivata è possibile ottenere coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento; si stabilisce infine che l'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da qualsiasi sua parte, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali, e che è altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (nuovo comma 3).

La lettera *b*) reca una serie di novelle all'articolo 4 della legge n. 242 del 2016.

Si dispone che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo (nuovo comma 1); è poi disposta all'articolo 4, comma 3, la soppressione delle parole «in pieno campo» e pertanto, nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dalle autorità competenti, le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni non rilevano se provenienti da colture effettuate in pieno campo o meno; è altresì previsto che il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possano essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati, escludendo altresì in tali ipotesi la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto (nuovo comma 7); si precisa infine che i semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati e gli oli non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia

di disciplina degli stupefacenti di cui al DPR n. 309 del 1990 (nuovo comma 7-*bis*).

La lettera *c*) novella l'articolo 6, comma 2, della legge n. 242 del 2016, al fine di prevedere che una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa essere destinata alla promozione della ricerca, della selezione e della registrazione di nuove varietà di canapa atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.

La lettera *d*) dell'articolo 1, comma 1, reca infine alcune novelle all'articolo 9 della legge n. 242 del 2016 in materia di tutela del consumatore. Viene anzitutto aggiunto un nuovo comma 1-*bis* secondo il quale i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore - quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli - commercializzati sul territorio nazionale, devono riportare indicazioni relative al contenuto di THC e di cannabidiolo (CBD), all'eventuale presenza di metalli e di contaminanti, al lotto di produzione e al Paese d'origine.

Si aggiunge inoltre un nuovo comma 1-*ter* che rimanda ad un decreto del Ministero della salute per l'elencazione delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma precedente.

L'articolo 2 disciplina infine l'entrata in vigore del provvedimento.

Il presidente [VALLARDI](#), dato che i disegni di legge testé illustrati dalla relatrice risultano analoghi ai disegni di legge n. 540, n. 1321 e n. 1324, già all'esame della Commissione, propone la congiunzione della discussione dei disegni di legge n. 1289, n. 1466 e n. 2128 con il seguito della discussione dei disegni di legge n. 540, n. 1321 e n. 1324.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2164) BERGESIO ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Discussione e rinvio)

La relatrice [LEONE](#) (*M5S*) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, recante l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.

Più in dettaglio il provvedimento, composto da sei articoli, all'articolo 1 prevede l'istituzione, nella seconda domenica di novembre, della Giornata nazionale dell'agricoltura al fine di farne conoscere il ruolo fondamentale per il soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e per il raggiungimento del benessere economico e sociale del Paese. Viene specificato che la Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive).

In tale Giornata, ai sensi dell'articolo 2, sono promosse iniziative e manifestazioni pubbliche da parte dello Stato e delle autonomie locali (anche in coordinamento con le associazioni di categoria); analogamente anche le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 3, promuovono iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura.

L'articolo 4 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale debba assicurare spazi adeguati ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, mentre l'articolo 5 istituisce un premio - denominato «*De Agri Cultura*» - in favore di quegli agricoltori che si siano distinti per aver prodotto beni di elevata qualità, o per aver impiegato strumenti di innovazione tecnologica o tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. Per il premio, da assegnarsi con modalità e criteri che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, viene autorizzata la spesa di 20.000 euro annui.

L'articolo 6 reca infine la copertura finanziaria del provvedimento.

La relatrice in conclusione sottolinea l'importanza di un disegno di legge che, auspica, possa

fungere anche da stimolo per le nuove generazioni. Esprime altresì particolare apprezzamento per l'istituzione, prevista dall'articolo 5, del premio "De agri cultura" che dovrebbe essere utilizzato in particolare per valorizzare la cultura agricola del Mezzogiorno nella prospettiva di tenere il passo con quella del Nord del Paese.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il presidente **VALLARDI** ricorda che alle ore 12 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al testo in esame.

Comunica che non sono stati presentati emendamenti.

Ricorda tuttavia che, per concludere l'esame del provvedimento, è necessario attendere tutti i prescritti pareri sul testo, già modificato dalla Camera. Pertanto, d'accordo con il relatore **BERGESIO** (*L-SP-PSd'Az*), propone di rinviare il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2243) Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sara Cunial ed altri; Fornaro ed altri; Susanna Cenni (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il relatore **TARICCO** (*PD*) preannuncia che trasmetterà quanto prima un elenco di soggetti da audire al fine di effettuare i necessari approfondimenti sui contenuti del disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 187 (pom.) del 20/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 2021

187ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02582, presentata dai senatori De Bonis e De Falco, sottolineando che il Ministero segue con particolare attenzione la filiera cerealicola, sia per l'entità delle superfici coltivate che per la rilevanza strategica del frumento duro per molte delle specialità agroalimentari nazionali.

In tale direzione, al fine di valorizzare una delle più rappresentative espressioni del *Made in Italy* e tutelare il reddito degli agricoltori, è stato già introdotto l'obbligo dell'indicazione d'origine del grano duro nella pasta (con l'intento di rendere evidente anche la provenienza della materia prima, oltre quella del prodotto finito) e potenziato il sistema dei controlli per contrastare le frodi anche nel settore cerealicolo.

L'obiettivo è sicuramente valorizzare e qualificare il prodotto nazionale rispetto a quello d'importazione ed ottimizzare la massima trasparenza dei mercati di filiera.

Pertanto, a salvaguardia dell'intera filiera, il settore dei cereali è oggetto di costante attenzione da parte dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) che fa eccellere l'Italia in Europa per i controlli svolti nel settore dei cereali destinati all'alimentazione umana.

In tale contesto, le ispezioni dell'Ispettorato concernono: le modalità di conservazione ed eventuali trattamenti per le granaglie stoccate nei silos (sia convenzionali che da agricoltura biologica); i documenti di accompagnamento e di rintracciabilità della merce; il rispetto dei parametri analitici di riferimento; l'eventuale presenza di sostanze attive ad azione fitosanitaria impiegate in campo o in post-raccolta (glifosato e altre); il processo di trasformazione dei prodotti derivati dalle farine e dalle semole; il rispetto delle norme di etichettatura, della conformità e veridicità delle indicazioni obbligatorie e facoltative, con particolare riguardo all'origine geografica riportata sui dispositivi di etichettatura e sui documenti commerciali.

Nel corso del primo quadrimestre di quest'anno, l'Ispettorato ha eseguito su cereali e derivati 1.395 verifiche, controllato 1.683 prodotti (di cui il 10,8 per cento risultati irregolari) ed analizzato 398 campioni (di cui il 3,8 per cento irregolari).

In tale contesto, i principali illeciti accertati hanno riguardato: mancata adozione di adeguati sistemi di tracciabilità di cereali, farine e paste alimentari; cereali e farine da agricoltura biologica contenenti residui di principi attivi non consentiti; commercializzazione di farine, paste e pane con caratteristiche merceologiche non rispondenti ai requisiti normativi; riso con difetti superiori alle tolleranze di legge; mancata o irregolare indicazione dell'origine geografica (in risi e paste alimentari); etichettatura irregolare (di risi e paste alimentari) con riferimento alle indicazioni obbligatorie, alle caratteristiche dell'alimento, all'elenco degli ingredienti e alle informazioni dell'O.S.A.; pane parzialmente cotto, surgelato, venduto senza la relativa specificazione in etichetta; usurpazione o evocazione delle denominazioni di origine.

Occorre poi tener presente che, per aumentare l'efficacia dei controlli all'importazione, l'ICQRF ha stipulato un protocollo d'intesa con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto al fine di disporre di dati e di informazioni sui trasporti marittimi di prodotti agroalimentari e di mezzi tecnici di produzione agricola, monitorare le introduzioni sul territorio nazionale, effettuare controlli congiunti al personale delle medesime Capitanerie ed avere un accesso facilitato sulle navi ed ai containers trasportati.

Peraltro, per contrastare in modo più incisivo l'eventuale illecita importazione di prodotti agroalimentari sul territorio nazionale, da anni è stato instaurato un rapporto di collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per poter monitorare i flussi in entrata di alimenti e materie prime alimentari provenienti da Paesi extra UE ed impedire l'ingresso di prodotti privi della documentazione di tracciabilità ovvero non rispondenti ai requisiti qualitativi minimi stabiliti dalle norme di settore.

L'ICQRF effettua anche controlli presso i principali porti italiani, in collaborazione con le Capitanerie di porto, la Guardia di finanza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Polizia di Stato, con l'obiettivo specifico di verificare l'origine e la qualità merceologica dei cereali e loro derivati, introdotti sul territorio nazionale.

In dettaglio, nei porti nazionali sono stati effettuati 60 controlli nel 2018, 45 nel 2019, 71 nel 2020 e 19 dal 1° gennaio 2021 ad oggi. Tali verifiche hanno riguardato principalmente granaglie di mais, riso, frumento tenero/duro e relativi sfarinati.

In particolare, presso il porto di Bari, tra il 1° gennaio e il 24 giugno di quest'anno sono state controllate 9 motonavi che trasportavano grano duro con origini dichiarate Canada, Australia, Kazakistan, Francia e Ucraina, per un quantitativo totale di oltre 220.000 tonnellate. Per ogni carico è stato effettuato un controllo di tracciabilità; su tre di esse è stato eseguito anche il prelevamento di campioni, le cui analisi multiresiduali per la ricerca specifica del glifosato hanno dato esito regolare. Rileva inoltre che, grazie all'acquisizione della strumentazione tecnico-scientifica all'avanguardia (spettrometro di massa ad alta risoluzione con tecnologia Orbitrap), l'attività analitica di controllo dei laboratori dell'ICQRF è stata ulteriormente potenziata consentendo rapide ed efficaci strategie di *screening* volte a rivelare la presenza di sostanze contaminanti alimentari e dei relativi metaboliti ivi compreso il *glifosate*, nonché di eventuali adulteranti.

Assicura l'interrogante che anche per l'anno in corso il dipartimento ICQRF, nell'ambito delle attività di controllo programmate, manterrà un elevato livello di attenzione nel settore, prevedendo anche specifici controlli presso i porti, al fine di verificare la tracciabilità, la qualità e l'effettiva destinazione dei grani duri importati ed impedire che gli stessi siano illecitamente designati e commercializzati con l'origine nazionale.

Detto questo, per quanto concerne le iniziative da intraprendere "affinché la CUN e il grano italiano diventino uno standard internazionale di valore", ricorda che la Commissione sperimentale nazionale del grano duro (CSN) ha il compito di rilevare i prezzi indicativi e le relative tendenze di mercato del grano duro di provenienza nazionale. Come previsto dalla normativa vigente, la relativa sperimentazione è propedeutica ad attivare successivamente la Commissione unica nazionale, quale

unico riferimento nazionale per il grano duro italiano.

Il Sottosegretario precisa che entrambe le Commissioni sono strumenti volontari che possono essere attivati solo ed esclusivamente a seguito di un accordo tra le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria rappresentative. Tuttavia, nonostante il continuo impegno dell'Amministrazione nel proporre possibili soluzioni per il funzionamento della CSN, ad oggi, non si è ancora raggiunta una piena condivisione tra le parti.

Infine, come già comunicato nella riunione del 3 febbraio scorso alla presenza delle organizzazioni professionali rappresentative, rileva che le riunioni della Commissione sperimentale nazionale del grano duro si svolgeranno esclusivamente in videoconferenza a causa della pandemia da Covid-19. Pertanto, la definizione della sede e/o delle sedi non è attualmente in discussione in quanto la maggioranza di tutte le altre Commissioni uniche nazionali attive si svolgono nella predetta modalità, causa chiusura fisica delle Borse merci.

Il senatore [DE BONIS](#) (*Misto*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara insoddisfatto della risposta fornita. Fa presente innanzitutto che l'accertamento della provenienza delle navi estere che scaricano grano nei porti italiani non dovrebbe essere compito dei parlamentari, come invece di fatto sta accadendo. Sottolinea inoltre che, a netto delle attività di controllo comunque svolte dall'ICQRF, non si capisce come sia possibile che sbarchino nei porti italiani navi cariche di grani esteri provenienti, ad esempio, da Paesi come Panama in cui non si coltiva sicuramente grano; più in generale ritiene che vi siano diversi elementi che rimangono poco chiari nell'attività di controllo svolta dalle strutture ministeriali. Fa notare in conclusione che le difficoltà segnalate riguardo all'avvio della commissione unica nazionale non appaiono casuali; si tratta in questo caso di un problema che risulta irrisolto ormai da diversi anni e che va affrontato per rendere i mercati più trasparenti condividendo le informazioni disponibili.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella precedente seduta si è svolta la fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti. Fa tuttavia presente che, prima di procedere alla loro votazione, la Commissione dovrà acquisire i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive. Al momento devono ancora fornire il loro parere le Commissioni 5a e 8a.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che non sono stati presentati emendamenti sul testo in esame, fa

presente che, per concluderne l'esame, è tuttavia necessario attendere i prescritti pareri sul testo, già modificato dalla Camera.

Al momento devono ancora fornire il loro parere la Commissione bicamerale per le Questioni regionali e la Commissione 12a.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati 96 emendamenti riferiti al disegno di legge, pubblicati in allegato.

Fa altresì presente che per procedere alla votazione degli emendamenti, la Commissione dovrà comunque acquisire preventivamente i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive, che dovranno pronunciarsi su tutte le proposte emendative.

D'accordo con il relatore **LA PIETRA** (*FdI*) propone pertanto di rinviare l'illustrazione e la discussione degli emendamenti ad una successiva seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1° luglio 2020.

Ad una sollecitazione della senatrice **ABATE** (*Misto*), che chiede di valutare la possibilità di designare un nuovo relatore sul disegno di legge, replica il **PRESIDENTE** facendo presente che, ai sensi del Regolamento, l'individuazione della figura del relatore rientra tra le prerogative proprie del Presidente.

Ricorda quindi che sul disegno di legge si è a suo tempo svolto un breve ciclo di audizioni e che sono già state sollecitate le Commissioni coinvolte in sede consultiva ad esprimere i rispettivi pareri sul testo. Al momento devono ancora fornire il loro parere le Commissioni 10a e 14a.

D'accordo con la relatrice **NATURALE** (*M5S*) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 16 settembre p.v.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2300) Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati L'Abbate e Parentela; D'Alessandro ed altri; Viviani ed altri
- e petizione n. 21 ad esso attinente

(Esame e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce sul testo in esame, assegnato alla Commissione in sede referente, approvato dall'Assemblea della Camera il 22 giugno 2021 e diretto a disciplinare una serie di interventi nel settore ittico, attraverso deleghe al Governo volte a riordinare e semplificare il medesimo settore, nonché a prevedere ulteriori misure nell'ambito della pesca professionale.

Il disegno di legge, composto da 22 articoli, all'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, consistenti in: incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche; sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale; sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese nell'acquacoltura; assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni, per garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche.

L'articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo l'adozione di uno o più decreti legislativi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, i quali raccolgano in un testo unico le norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportandovi le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa. Sono quindi dettati specifici principi e criteri direttivi per l'adozione dei suddetti decreti legislativi, prevedendosi altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

L'articolo 3 reca modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate, aggiungendo, a tal fine, un ulteriore comma all'articolo 1 della legge n. 250 del 1958 (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne).

L'articolo 4 estende l'applicabilità della disciplina prevista dall'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 250 del 1958, nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione (concernente le categorie della gente di mare) che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca.

L'articolo 5 istituisce, dall'anno 2022, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare: la stipula di convenzioni con le associazioni nazionali di categoria o con i consorzi da queste costituiti; la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; lo svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione di consumo della pesca marittima; interventi per migliorare l'accesso al credito; programmi di formazione professionale e misure per migliorare la sicurezza e la salute del personale imbarcato; progetti per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone; progetti rivolti alla salvaguardia dell'habitat marino; progetti indirizzati alla promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo; progetti volti alla creazione di marchi e all'ottenimento di certificazioni; campagne di pesca sperimentali; promozione della parità tra i sessi nell'intera filiera ittica. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'articolo 6 apporta due modifiche al decreto legislativo n. 154 del 2004, recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di promuovere la cooperazione e l'associazionismo.

L'articolo 7 aggiunge, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti europei e nazionali e a prestiti agrari di esercizio, di cui all'articolo 21-*bis* dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.

L'articolo 8 reca disposizioni volte alla semplificazione in materia di licenze di pesca. In particolare, si stabilisce che la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 (licenza per la pesca professionale marittima) sia dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È inoltre previsto che, ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governativa

sulla licenza di pesca non sia dovuta in caso di cambio di armatore, qualora il passaggio avvenga tra la cooperativa di pesca o impresa di pesca ed i suoi soci o viceversa, nonché fra soci appartenenti alla medesima cooperativa di pesca, durante il periodo di efficacia della licenza. Si dispone poi che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, siano stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui sopra che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i termini relativi. In tutti i casi di variazione della licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca.

L'articolo 9 esclude la tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca, prevista dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972.

L'articolo 10 prevede che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività. Non possono invece esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode; si sostituisce poi la lettera g) dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998 (la quale individua un insieme di soggetti ai quali non si applica la normativa sul commercio introdotta dal medesimo decreto), prevedendo che l'esclusione si applichi anche agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura che vendono prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività.

L'articolo 11 autorizza il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al fine di disciplinare le modalità di indicazione al consumatore finale della data di cattura delle diverse specie di prodotti ittici.

L'articolo 12 prevede che gli esercenti di attività alberghiere e di ristorazione possono fornire al consumatore un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Un decreto adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, stabilisce le modalità con le quali tali informazioni vengono fornite ai consumatori.

L'articolo 13 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge n. 244 del 2007, il quale disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle Commissioni di riserva delle aree marine protette, sostituendo l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e prevedendo che le citate commissioni di riserva, nello svolgimento delle proprie funzioni, possano acquisire i pareri delle maggiori associazioni e rappresentanze territoriali della pesca.

L'articolo 14 prevede che la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura svolga le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto-legislativo n. 154 del 2004, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato e senza compensi ai componenti della Commissione.

L'articolo 15, sostituendo l'articolo 9 del decreto legislativo n. 154 del 2004, reca disposizioni inerenti la ricerca scientifica e tecnologia applicata alla pesca e all'acquacoltura i cui indirizzi, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, sono definiti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. Vengono quindi individuate le competenze e la composizione del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura.

L'articolo 16, sostituendo l'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, reca disposizioni relative all'istituzione di Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura presso ogni Capitaneria di porto, disciplinandone, tra l'altro, i compiti e la composizione.

L'articolo 17 dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplini i termini

e le modalità di ripartizione del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le previsioni dell'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 2016/1627. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali promuove la costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia di impresa.

L'articolo 18 dispone che, al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate, addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona; a tal fine, si autorizza il Governo a modificare l'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 (Regolamento di esecuzione del codice della navigazione).

L'articolo 19 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2005, relativo alla intesa di filiera agricolo-alimentare, aggiungendo, in particolare, il settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 20 introduce, all'articolo 8 del decreto legislativo n. 4 del 2012, il comma 1-*bis*, il quale prevede una particolare ammenda quale sanzione per la cattura della *Lithophaga lithophaga* (cosiddetto dattero di mare).

L'articolo 21 è dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 22 reca infine la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del disegno di legge siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il relatore richiama che al disegno di legge è abbinato l'esame della petizione n. 21. Tale petizione, ritenendo che le norme dell'Unione europea in materia di sforzo di pesca non debbano mai avere come conseguenza la perdita di posti di lavoro, sollecita forme di tutela anche per i dipendenti amministrativi del settore della pesca.

In conclusione, stante la portata del provvedimento, ritiene utile lo svolgimento di un ciclo di audizioni al fine di disporre di un quadro conoscitivo completo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2320) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il **PRESIDENTE** ricorda che il termine per la conversione in legge del decreto-legge in esame scade sabato prossimo 24 luglio e che il provvedimento è già calendarizzato per l'esame da parte dell'Assemblea nella seduta di domani.

Il relatore **BERGESIO** (*L-SP-PSd'Az*) riferisce quindi sul decreto-legge in esame, assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede referente, che giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati il 14 luglio 2021.

In riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione, segnala anzitutto il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto dalla Camera dei deputati, che prevede l'abrogazione del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, recante "Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario". In particolare, si è trattato di un c.d. decreto-legge 'a perdere' i cui contenuti sono stati infatti trasposti nel procedimento di conversione del decreto-legge n. 73 in esame.

Passando all'articolo 13, il comma 6 assegna all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare

(ISMEA) 80 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato a ISMEA, di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

Il comma 7 interviene sulle garanzie che ISMEA è autorizzata a concedere a favore delle imprese agricole, ai sensi dell'all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016. Il comma, attraverso una novella alla norma citata, rimuove il limite di 15.000 euro precedentemente previsto e mantiene il richiamo ai limiti stabiliti dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato di importanza minore, cd. "*de minimis*".

L'articolo 18-*bis*, inserito durante l'esame alla Camera, dispone che gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria siano assoggettati ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento e rientrino nello speciale regime IVA per l'agricoltura fino al 31 dicembre 2021. L'onere della disposizione è valutato in 0,5 milioni di euro per il 2021 ed è posto a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili.

Passando all'articolo 31, al comma 7, lettera *a*), numero 3, nell'ambito della complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 relativamente al Fondo per il trasferimento tecnologico, è introdotta l'ulteriore disposizione che destina una quota parte di almeno 250 milioni di euro ai settori dell'economia verde e circolare, dell'*information technology*, dell'*agri-tech* e del *deep tech*.

L'articolo 68 reca un complesso di misure relative al comparto agricolo. Esso anzitutto innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina (commi 1 e 2). Estende ai settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni (comma 3). Istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali (MIPAAF) il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021 (commi 4-8). Estende alle donne - a prescindere dall'età - l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto) (comma 9). Prevede che gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica (commi 10-12). Interviene inoltre sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (commi 13 e 14). La disciplina relativa al Fondo agrumicolo viene quindi modificata per consentire che le risorse del fondo possano altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea *de minimis*, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati (comma 15).

I commi dal 2-*bis* al 2-*quater* dell'articolo 68 sono stati introdotti dalla Camera. Il comma 2-*bis* dispone l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per un importo pari a 5 milioni di euro per il 2021, al fine di erogare contributi per gli allevatori di bovini. La motivazione dell'intervento è rinvenuta nel rilevante incremento dei costi di produzione per il settore zootecnico, derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionali, riguardanti gli alimenti per il bestiame. Il comma 2-*ter* stabilisce che le suddette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. Il comma 2-*quater* reca la copertura degli oneri, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

Anche i commi da 15-*bis* a 15-*octies* dell'articolo 68 sono stati introdotti dalla Camera. In particolare il comma 15-*bis* dispone lo stanziamento di 15 milioni di euro per il 2021 al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica, mentre il comma 15-*ter* reca la copertura degli oneri.

Il comma 15-*quater* estende al 2021 l'operatività del Fondo nazionale agrumicolo, prevedendo una dotazione di 5 milioni di euro per tale annualità, che costituisce limite di spesa in base al comma 15-*quinquies*. A tal fine il comma 15-*quater* novella l'articolo 1, comma 131, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017). Attualmente, tale disposizione prevede per il predetto Fondo una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il comma 15-*sexies* reca la copertura degli oneri.

I commi 15-*septies* e 15-*octies* dell'articolo 68 estendono fino al 31 dicembre 2021, e, se successivo, fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19, la possibilità, già riconosciuta per il 2020, per i percettori di ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di rapporto di lavoro, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici, nonché la previsione secondo cui determinate prestazioni svolte da soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole in zone montane non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

L'articolo 68-*bis*, introdotto dalla Camera, incrementa di 0,5 milioni di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 521, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019), al fine di sostenere, entro il predetto limite di spesa, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di: ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli; aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica; contenere l'impatto ambientale; mitigare i cambiamenti climatici.

L'articolo 68-*ter* - introdotto dalla Camera - dispone uno stanziamento di 92.717.455,29 euro per il riequilibrio finanziario tra i territori regionali, a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il biennio 2021 e 2022.

L'articolo 68-*quater* - introdotto dalla Camera - riconosce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, in favore dei piccoli birrifici che producono birra artigianale.

L'articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, un'indennità *una tantum* pari a 800 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'articolo 69, commi 6 e 7, riconosce un'indennità *una tantum* di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca.

L'articolo 70 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.

Infine l'articolo 71 - modificato nel corso dell'esame presso la Camera - prevede la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate, brinate e grandinate verificatesi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 e per quelle che hanno subito analoghi danni a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi in Calabria il 21 e il 22 novembre 2020, di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, che viene rifinanziato per complessivi 161 milioni di euro per il 2021.

In conclusione considerati i tempi strettissimi a disposizione per l'esame del provvedimento che, come ricordato dal Presidente, già domani dovrà essere all'esame dell'Assemblea, propone che la Commissione si esprima favorevolmente sul provvedimento, sempre che non ci siano osservazioni da parte di qualche senatore.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) propone al relatore di integrare il parere con un chiarimento relativo all'articolo 68-*quater* concernente il contributo in favore dei piccoli birrifici.

Il relatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) accoglie l'indicazione del senatore Taricco e presenta una

proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario BATTISTONI si esprime favorevolmente sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta in votazione ed approvata.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA PER LA
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DI DOMANI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che la seduta plenaria già convocata domani, mercoledì 21 luglio, alle ore 9, è sconvocata e che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, prevista domani al termine della stessa seduta, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2320**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, premesso che:

il decreto-legge in esame giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato con numerose modifiche e integrazioni dalla Camera dei deputati il 14 luglio 2021; considerato che:

in riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione, il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, prevede l'abrogazione del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, recante "Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario", un c.d. decreto-legge 'a perdere' i cui contenuti sono stati infatti trasposti nel procedimento di conversione del decreto-legge n. 73 in esame;

all'articolo 13, il comma 6 assegna all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 80 milioni di euro per l'anno 2021, mentre il comma 7 interviene sulle garanzie che ISMEA è autorizzata a concedere a favore delle imprese agricole, rimuove il limite di 15.000 euro precedentemente previsto e mantiene il richiamo ai limiti stabiliti dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato;

l'articolo 18-*bis* dispone che gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria siano assoggettati ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento e rientrino nello speciale regime IVA per l'agricoltura fino al 31 dicembre 2021;

all'articolo 31, al comma 7, lettera *a*), numero 3, nell'ambito della complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 del Fondo per il trasferimento tecnologico, è introdotta l'ulteriore disposizione che destina una quota parte di almeno 250 milioni di euro ai settori dell'economia verde e circolare, dell'*information technology*, dell'*agri-tech* e del *deep tech*;

l'articolo 68 reca un complesso di misure relative al comparto agricolo. Esso anzitutto innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina (commi 1 e 2). Estende ai settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni (comma 3). Istituisce nello stato di previsione del Ministero

delle politiche agricole alimentare e forestali il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021 (commi 4-8). Estende alle donne - a prescindere dall'età - l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto) (comma 9). Prevede che gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica (commi 10-12). Interviene inoltre sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (commi 13 e 14). La disciplina relativa al Fondo agrumicolo viene quindi modificata per consentire che le risorse del fondo possano altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea *de minimis* (comma 15);

ancora all'articolo 68, il comma 2-*bis* dispone l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per un importo pari a 5 milioni di euro per il 2021; il comma 2-*ter* stabilisce che le suddette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa UE; il comma 2-*quater* reca la copertura degli oneri; sempre all'articolo 68, il comma 15-*bis* dispone lo stanziamento di 15 milioni di euro per il 2021 al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica, mentre il comma 15-*ter* reca la copertura degli oneri; il comma 15-*quater* estende al 2021 l'operatività del Fondo nazionale agrumicolo, prevedendo una dotazione di 5 milioni di euro per tale annualità, che costituisce limite di spesa in base al comma 15-*quinquies*. A tal fine il comma 15-*quater* novella l'articolo 1, comma 131, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017); i commi 15-*septies* e 15-*octies* estendono fino al 31 dicembre 2021, e, se successivo, fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19, la possibilità, già riconosciuta per il 2020, per i percettori di ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di rapporto di lavoro, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici;

l'articolo 68-*bis* incrementa di 0,5 milioni di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa già prevista dalla legge di bilancio per il 2020 al fine di sostenere la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche;

l'articolo 68-*ter* stanziava circa 92 milioni di euro per il riequilibrio finanziario tra i territori regionali, a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il biennio 2021 e 2022, mentre l'articolo 68-*quater* riconosce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, in favore dei piccoli birrifici che producono birra artigianale;

l'articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, un'indennità *una tantum* pari a 800 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro, mentre ai commi 6 e 7 riconosce un'indennità *una tantum* di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca;

l'articolo 70 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021, mentre l'articolo 71 prevede la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate, brinate e grandinate verificatesi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 e per quelle che hanno subito analoghi danni a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi in Calabria il 21 e il 22 novembre 2020, di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà, che viene rifinanziato per complessivi 161 milioni di euro per il 2021,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

che sia chiarito in modo inequivocabile che i benefici di cui all'articolo 68-*quater* del provvedimento in esame si riferiscono a tutti i birrifici, siano essi artigianali o agricoli, a prescindere dal loro codice ATECO, che come dimensione rientrano nei limiti di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16

agosto 1962 n. 1354.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2009](#)

Art. 1

1.1

Il Relatore

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:

"nonché la prosecuzione dell'allevamento della produzione anche al di fuori dei vivai".

1.2

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea sostituire la parola "cinque" con "otto";*

b) *alla lettera a) dopo le parole: "fiori secchi" inserire le seguenti: "colorati, stabilizzati o sbiancati";*

c) *dopo la lettera e) inserire le seguenti:*

"f) vivaismo orticolo;

g) vivaismo viticolo;

h) vivaismo olivicolo."

1.3

[Taricco](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire la parola: "cinque" con la seguente: "otto";*

- *alla lettera a), dopo le parole: "fiori secchi" inserire le seguenti: "colorati, stabilizzati o sbiancati";*

- *dopo la lettera e), inserire le seguenti: "f) vivaismo orticolo; g) vivaismo viticolo; h) vivaismo olivicolo."*

1.4

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 3, sostituire la parola "cinque" con "otto";

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e) inserire le seguenti: "e-bis) vivaismo orticolo; e-ter) vivaismo viticolo; e-quater) vivaismo olivicolo."

1.5

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire la parola "cinque" con "otto";*

- *alla lettera a), dopo le parole: "fiori secchi" inserire le seguenti: "colorati, stabilizzati o sbiancati";*

- *dopo la lettera e) inserire le seguenti: "f) vivaismo orticolo;g) vivaismo viticolo;h) vivaismo olivicolo."*

1.6

Il Relatore

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole da "fiori freschi" fino a "fronde recise" con le seguenti "fiori, foglie e fronde recisi freschi, secchi, colorati, sbiancati e stabilizzati,".

1.7

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: "fiori secchi" inserire le seguenti: "colorati, stabilizzati o sbiancati";

1.8

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

All'articolo 1, comma 4, alinea, sostituire le parole: "di cui al comma 1", con le seguenti: "di cui all'articolo 2135 del codice civile".

1.9

[Taricco](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), sopprimere le parole da: "le industrie che producono i mezzi di produzione" fino alla fine del periodo;

- alla lettera b):

1) sopprimere le parole: "le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili";

2) sopprimere i numeri 1), 2) 7) 8) e 9);

3) al numero 4), dopo la parola "fiorai" inserire le seguenti: "e floral design".

Conseguentemente, al comma 5 sopprimere le parole da: "tutti i servizi" fino a: "ai trasporti" e le parole: "consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione,".

1.10

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 4:

- alla lettera a) sopprimere le parole da: "le industrie che producono i mezzi di produzione" fino alla fine del periodo;

- alla lettera b) sopprimere le parole: "le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili" ed i numeri 1), 2) 7) 8) e 9) ed al numero 4), dopo la parola "fiorai" inserire le seguenti: "e floral design".

2. Al comma 5 sopprimere le parole da: "tutti i servizi" fino a: "ai trasporti" e le parole: "consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione,".

1.11

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) alla lettera a) sopprimere le parole da: "le industrie che producono i mezzi di produzione" fino alla fine del periodo;

2) alla lettera b):

a) sopprimere le parole: "le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili";

b) sopprimere i numeri 1), 2) 7) 8) e 9);

c) al numero 4), dopo la parola "fiorai" inserire le seguenti: "e floral design";

b) al comma 5 sopprimere le parole da: "tutti i servizi" fino a: "ai trasporti" e le parole:

"consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione,".

1.12

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: "le industrie che producono i mezzi di produzione" fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: "le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili", ed i numeri 1), 2) 7) 8) e 9);*

c) *al comma 5 sopprimere le parole da: "tutti i servizi" fino a: "ai trasporti" e le parole: "consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione,".*

1.13

Il Relatore

Al comma 4, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole "ed ulteriori attività di supporto funzionali al settore;".

1.14

Il Relatore

Al comma 4, lettera b) dopo la parola "grossisti" aggiungere le seguenti ", i confezionatori".

1.15

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 4, lettera b, n. 2) premettere la parola: "professionisti"

1.16

Il Relatore

Al comma 4, lettera b) n. 4) dopo la parola "fioristi" aggiungere le seguenti "allestitori floreali".

1.17

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 4, lettera b), n 4), dopo la parola "fiorai" inserire le seguenti: "e floral design".

1.18

Il Relatore

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"c) Il settore del verde tecnico, comprendente il verde pensile, il verde verticale, l'ingegneria naturalistica e tutte le "nature based solutions".

Art. 2

2.1

[Taricco](#)

Sopprimere l'articolo

Consequentemente, dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché istituzione di premi)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9, compatibilmente con quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo9, bandisce concorsi di idee destinati alle aziende e ai giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo, per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici volti allo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile, istituisce e riconosce premi: per la realizzazione di pareti vegetali urbane volte a realizzare interventi ecosostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, per incentivare la cura del verde e dell'arredo urbano al fine di migliorare la qualità del

contesto e della vita in ambito urbano, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.»

2.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 1 dopo le parole "giovani diplomati" aggiungere le seguenti "e laureati".

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "giovani diplomati" aggiungere le seguenti "e laureati"

2.3

[Taricco](#)

Al comma 1, dopo le parole: "o di miglioramento estetico dei luoghi," inserire le seguenti: "per incentivare la cura del verde e dell'arredo urbano al fine di migliorare la qualità del contesto e della vita in ambito urbano,"

Art. 3

3.1

[Taricco](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "i siti regionali atti all'istituzione" con le seguenti: "i criteri minimi in valore del settore a livello territoriale ed in termini di concentrazione, quali presupposti per l'istituzione" e sopprimere le seguenti parole: "per le aree nord, centro, sud e, distintamente, per le isole maggiori e le zone svantaggiate del territorio"

3.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "possono prevedere" con la seguente: "prevedono" .

3.3

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "possono prevedere" con le seguenti: "prevedono".

Art. 4

4.1

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2 sostituire la parola "o" con la seguente "e".*
- b) *al comma 3 inserire, infine, le seguenti parole: "e gli allestimenti floreali."*

4.2

[Taricco](#)

Al comma 2, sostituire la parola: "o" con la seguente: "e", e al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e gli allestimenti floreali."

4.3

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, sostituire la parola "o" con la seguente "e".*
- b) *al comma 3, inserire, in fine, le seguenti parole: "e gli allestimenti floreali."*

4.4

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2 sostituire la parola "o" con la seguente "e".*
- *al comma 3 inserire, infine, le seguenti parole: "e gli allestimenti floreali."*

4.5

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 2, dopo la parola: "manipolazione del vegetale", inserire le seguenti: "ovvero la semplice trasformazione di prodotto agricolo aziendale, come la composizione di bouquet da produzioni floricole aziendali,".

4.6

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti", con le seguenti: "ove quest'ultime risultino connesse alla prima attività".

4.7

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Nell'ambito dell'attività agricola florovivaistica, in base alle competenze specifiche e alle specifiche contrattuali degli operatori, di cui all'Allegato 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, si individuano le attività di produzione e vendita di piante, fiori e prati coltivati in vivaio e le attività di creazione, sistemazione e manutenzione degli spazi a verde, pubblici e privati, sia in ambito urbano che extra-urbano e forestale, che restano in capo alle imprese e ai professionisti che abbiano tali requisiti. Con riferimento ai contratti di coltivazione, creazione, sistemazione e manutenzione del verde di cui all'articolo 15, le categorie di operatori professionali sopra menzionati sono funzionali all'esercizio delle attività individuate e previste."

4.8

Il Relatore

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "e al decreto legislativo del 3 aprile 2018 n. 34".

4.9

Il Relatore

Al comma 5, dopo la parola: "protezione," sopprimere la virgola.

Art. 5

5.1

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:

"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ed in particolare dei sistemi produttivi locali caratterizzati dalla significativa presenza di attività storicamente dedicate al florovivaismo, possono prevedere la costituzione di distretti florovivaistici che si connotano per le interrelazioni fra le imprese floricole, al cui sviluppo e alla cui competitività dovranno orientarsi i programmi del comparto, anche attraverso il riconoscimento di regimi di premialità."

5.2

[Taricco](#)

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di una oggettiva concentrazione di imprese del settore, che rendano il territorio rappresentativo sia in termini di valore assoluto di fatturato sia in termini percentuali, significativamente connesso e con indotto a livello territoriale con la realtà produttiva locale possono individuare distretti florovivaistici che possono beneficiare di regimi di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale.»

5.3

Il Relatore

Al comma 3, le parole: "oltre alle attività florovivaistiche," sono soppresse.

5.4

Il Relatore

Al comma 3, in fine, le parole: "dell'agricoltura, attività connesse all'agricoltura, quali l'agriturismo", sono sostituite dalle seguenti: "delle attività florovivaistiche, specifiche iniziative di formazione nell'ambito dei corsi di studio e delle attività scolastiche".

5.5

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

a) *Sopprimere le parole "oltre alle attività florovivaistiche";*

b) *Sostituire le parole da "sviluppo dell'agricoltura" fino alla fine del comma, con le seguenti "sviluppo delle attività florovivaistiche, specifiche iniziative di formazione nell'ambito dei corsi di studio e delle attività scolastiche."*

Art. 6

6.1

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo le parole "è istituito" aggiungere le seguenti ", presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,".

6.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera d), inserire, in fine, le seguenti parole: "e delle produzioni floricole a ciclo breve attraverso l'Osservatorio di cui al comma 10- bis.";*

b) *al comma 4, lettera h), sostituire la parola, "dodici" con la seguente "sei" e inserire, infine, le seguenti parole: "maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai fini della presente legge, si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni.";*

c) *al comma 4 sostituire la lettera l) con la seguente: "l) sei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio;"*;

d) *dopo il comma 10 inserire il seguente: "10-bis. Nell'ambito del tavolo è inoltre istituito l'Osservatorio delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio ha funzioni consultive attinenti alle tematiche afferenti alla produzione e distribuzione delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio, in particolare, ha il compito di esprimere pareri, di promuovere la qualità e l'origine del materiale di propagazione e di promuovere l'applicazione di protocolli colturali atti a rendere le produzioni floricole a ciclo breve maggiormente sostenibili.";*

e) *al comma 11, sostituire le parole: "dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale" con le seguenti: "degli Osservatori di cui ai commi 10 e 10-bis".*

6.3

[Taricco](#)

All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2, lettera d), inserire, in fine, le seguenti parole: "e delle produzioni floricole a ciclo breve attraverso l'Osservatorio di cui al comma 10-bis." ;*

- *al comma 4, lettera h), sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "sei" e inserire, infine, le seguenti parole: "maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai fini della presente legge, si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni.";*

- *al comma 4 sostituire la lettera l) con la seguente: "l) sei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio;"*.

- *dopo il comma 10 inserire il seguente: "10-bis. Nell'ambito del tavolo è inoltre istituito l'Osservatorio delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio ha funzioni consultive attinenti alle tematiche afferenti alla produzione e distribuzione delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio, in particolare, ha il compito di esprimere pareri, di promuovere la qualità e l'origine del materiale di propagazione e di promuovere l'applicazione di protocolli colturali atti a rendere le produzioni floricole a ciclo breve maggiormente sostenibili."*

- *al comma 11, sostituire le parole: "dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale" con le seguenti: "degli Osservatori di cui ai commi 10 e 10-bis".*

6.4

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2, lettera d), inserire, infine, le seguenti parole: "e delle produzioni floricole a ciclo breve attraverso l'Osservatorio di cui al comma 10-bis.";*

- *al comma 4, lettera h), sostituire la parola "dodici" con la seguente "sei" e inserire, infine, le seguenti parole: "maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai fini della presente legge, si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni.";*

- *al comma 4 sostituire la lettera l) con la seguente: "l) sei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio;"*;

- *dopo il comma 10 inserire il seguente: "10-bis. Nell'ambito del tavolo è inoltre istituito l'Osservatorio delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio ha funzioni consultive attinenti alle tematiche afferenti alla produzione e distribuzione delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio, in particolare, ha il compito di esprimere pareri, di promuovere la qualità e l'origine del materiale di propagazione e di promuovere l'applicazione di protocolli colturali atti a rendere le produzioni floricole a ciclo breve maggiormente sostenibili."*

- *al comma 11 sostituire le parole: "dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale" con le seguenti: "degli Osservatori di cui ai commi 10 e 10-bis ".*

6.5

Il Relatore

Al comma 2, lettera i) aggiungere in fine le seguenti parole ", anche in relazione agli interventi di riqualificazione, rigenerazione urbana con la natura e di forestazione urbana."

6.6

Il Relatore

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente

"j) monitoraggio delle pratiche commerciali sleali in agricoltura e di altre pratiche non conformi all'interno della filiera;"

6.7

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente "i-bis) monitoraggio degli atti legislativi emessi a livello nazionale ed internazionale".

6.8

Il Relatore

Al comma 4, lettera d) sostituire le parole "dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" con le seguenti "della Transizione Ecologica".

6.9

[Taricco](#)

Al comma 4, lettera d), e ovunque presenti, sostituire le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare" *con le seguenti*: "Ministero della Transizione Ecologica".

6.10

Il Relatore

Al comma 4, lettera f) sostituire le parole "delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano" con le seguenti "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome con delega per il florovivaismo".

6.11

Il Relatore

Al comma 4, lettera h) sostituire la parola "florovivaistico" con le seguenti "e della filiera florovivaistica con prevalenza di quelle di livello nazionale".

6.12

[Taricco](#)

Al comma 6, dopo le parole: "Il Tavolo può" inserire le seguenti: "prevedere la istituzione di Tavoli Settoriali permanenti e" e dopo le parole: "al comma 4" inserire le seguenti: "ed al comma 5"

6.13

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo:

«L'osservatorio ha il compito di raccogliere dati sulle diverse tipologie di aziende operanti nel comparto della realizzazione cura e manutenzione del verde. Ciò al fine di istituire un Albo ufficiale degli Operatori del Verde che possa costituire riferimento sia negli appalti del verde pubblico che negli affidamenti privati.»

6.14

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Il tavolo costituisce il gruppo di lavoro legislativo con compiti di monitoraggio degli atti emessi a livello nazionale ed internazionale.»

6.15

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

"13-bis. In virtù dei benefici ambientali, climatici, sanitari, oltre che di qualità e decoro delle aree urbane, di salvaguardia del suolo e di ricostruzione degli equilibri eco-sostenibili, delle opere a verde, il Tavolo opera in stretto raccordo con il Ministero della Transizione Ecologica, nelle fasi di predisposizione e modifica del Piano Nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9."

Art. 8

8.1

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al secondo periodo, dopo le parole "sviluppo economico" aggiungere le seguenti "e da due rappresentanti del Tavolo tecnico del settore florovivaistico." ;*

b) *aggiungere in fine il seguente periodo "L'Organo di coordinamento si interfaccia periodicamente con il Tavolo tecnico del settore florovivaistico di cui all'art. 6."*

8.2

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 1, dopo le parole: "nella transizione ecologica" inserire le seguenti: "anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative a livello nazionale."

8.3

[Taricco](#)

Al comma 1, dopo le parole: "nella transizione ecologica" aggiungere le seguenti: "anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative a livello nazionale."

8.4

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, dopo le parole: "nella transizione ecologica" inserire le seguenti: "anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative a livello nazionale."

8.5

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo le parole: "nella transizione ecologica" inserire le seguenti: "anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative a livello nazionale."

Art. 9

9.1

Il Relatore

Al comma 3, dopo le parole: ", alla ricerca e alla sperimentazione,", inserire le seguenti: "ai costi di produzione legati all'approvvigionamento energetico, in particolare quello relativo al riscaldamento delle strutture protette ,".

9.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 3 dopo le parole: "alla sperimentazione", aggiungere le seguenti: "ai costi di produzione legati all'approvvigionamento energetico"

9.3

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Piano è articolato in sezioni, per consentire interventi differenziati sulla base delle specificità delle produzioni del comparto.»

9.4

Il Relatore

Al comma 4, dopo le parole "può altresì individuare", aggiungere le seguenti: ", in coerenza con la Strategia nazionale del verde pubblico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 4 gennaio 2013 n. 10,"

9.5

Il Relatore

Al comma 4 sostituire la parola "asfaltate" con la seguente "impermeabilizzate".

Art. 10

10.1

[Taricco](#)

Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

"1. Al fine di garantire al consumatore la trasparenza in merito alle caratteristiche di qualità dei prodotti florovivaistici, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenendo conto delle

regolamentazioni degli organismi europei e internazionali di riferimento, un marchio per i prodotti florovivaistici ottenuti da coltivazioni interamente svolte in Italia nel rispetto di standard minimi di prodotto e con certificazioni di qualità ambientale e sociale.

2. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, entro 90 giorni dal termine di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'attribuzione del marchio di cui al comma 1 alle aziende florovivaistiche che ne facciano richiesta.

3. Il marchio di cui al comma 1 è di proprietà esclusiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano promuovono e controllano l'uso del marchio di cui al comma 1, che le aziende florovivaistiche possono adottare a livello singolo o collettivo o di distretto florovivaistico, su base volontaria.

4. Il logo del marchio di cui al comma 1, è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

10.2

[Taricco](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "possono istituire" con le seguenti: "possono promuovere".

10.3

Il Relatore

Al comma 2 dopo le parole "in ambito" è aggiunta la seguente "nazionale".

10.4

[Taricco](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto riconosce e promuove il marchio di qualità dell'ambiente urbano Comuni Fioriti promosso a livello nazionale su standard europei e mondiali. Con il medesimo decreto ne definisce gli standard attuativi e le regole operative".

10.5

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 5, dopo le parole: "all'attuazione del presente articolo,", inserire le seguenti: "evitando la proliferazione di marchi finalizzati alla certificazione anche al fine di tutelare quelli esistenti per i quali potrebbe derivarne un pregiudizio. Il tutto"

Art. 12

12.1

[Vanin](#)

Al comma 1, sostituire le parole «lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti» con le seguenti: «lo sviluppo del verde urbano e dei parchi cittadini, a migliorare le aree verdi urbane esistenti nonché la conservazione e la tutela di parchi e di giardini di interesse artistico o storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

12.2

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Rientrando tra queste attività anche la pianificazione e gestione del verde ad integrazione degli strumenti urbanistici in vigore sia su scala urbana che territoriale.»

Art. 13

13.1

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"I centri per il giardinaggio in possesso dei requisiti di cui all'art. 2135 c.c., sono considerati aziende agricole che operano nel settore specializzato del giardinaggio, del florovivaismo, e forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola principale. Essi sono luoghi aperti al pubblico dotati di punti di vendita che svolgono attività di produzione e vendita organizzata al dettaglio, forniti di norma di serre e di vivai predisposti per la produzione e vendita di una elevata quantità di piante e fiori nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2135 c.c. alla quale è connessa un'offerta di prodotti in misura non prevalente, complementare e strumentale al settore per i quali si applicano le regole fiscali individuate dal regolamento di cui al comma 2 sulla base della disciplina fiscale vigente e nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, previsto dal medesimo comma 2".

13.2

[Taricco](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: "1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono definirsi centri per il giardinaggio qualora operino prevalentemente nel settore florovivaistico ed orto-florovivaistico e svolgano attività di vendita di prevalente produzione propria organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla produzione e vendita di fiori e di piante. I medesimi imprenditori, ferme restando le vigenti disposizioni fiscali, possono vendere anche prodotti connessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed orto-florovivaistiche con le modalità stabilite col regolamento di cui al comma 2."

13.3

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono definirsi centri per il giardinaggio qualora operino prevalentemente nel settore florovivaistico ed ortoflorovivaistico e svolgano attività di vendita organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla produzione e vendita di fiori e di piante. I medesimi imprenditori, ferme restando le vigenti disposizioni fiscali, possono vendere anche prodotti connessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed ortoflorovivaistiche con le modalità stabilite col regolamento di cui al comma 2.»

13.4

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono definirsi centri per il giardinaggio qualora operino prevalentemente nel settore florovivaistico ed ortoflorovivaistico e svolgano attività di vendita organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla produzione e vendita di fiori e di piante. I medesimi imprenditori, ferme restando le vigenti disposizioni fiscali, possono vendere anche prodotti connessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed ortoflorovivaistiche con le modalità stabilite col regolamento di cui al comma 2."

13.5

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono definirsi centri per il giardinaggio qualora operino prevalentemente nel settore florovivaistico ed ortoflorovivaistico e svolgano attività di vendita organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla produzione e vendita di fiori e di piante. I medesimi imprenditori, ferme restando le vigenti disposizioni fiscali, possono vendere anche prodotti connessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed ortoflorovivaistiche con le modalità stabilite col regolamento di cui al comma 2."

13.6

[Zuliani](#), [Sbrana](#)

Al comma 1, al secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «punti di vendita» inserire le seguenti: «di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, per i quali si applicano i limiti previsti dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;

b) sopprimere le seguenti parole da: "per i quali si applicano le regole fiscali." fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

13.7

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 1, al secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «punti di vendita» inserire le seguenti: «di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, per i quali si applicano i limiti previsti dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;

b) sopprimere le seguenti parole da: "per i quali si applicano le regole fiscali." fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

13.8

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola "forniti" aggiungere la seguente "solitamente";

b) sostituire le parole "alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi" con le seguenti "alla quale è connessa un'offerta di prodotti in misura non prevalente"

Art. 14

14.1

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 14.

1. Il valore strategico delle opere a verde, sia in ambito urbano che periurbano, rafforza il valore delle attività di realizzazione, cura e manutenzione del verde ed il ruolo degli operatori, richiamando competenze e professionalità adeguate, quali fattori discriminanti tanto nelle procedure selettive pubbliche che negli affidamenti privati, a garanzia della qualità e della efficacia degli interventi. Implicazioni significative riguardano, nel settore del verde pubblico, gli strumenti e i modelli di gestione; i requisiti degli operatori sia pubblici che privati; i criteri di valutazione dei progetti e delle prestazioni. Nei lavori privati, la capacità di stimolare gli investimenti e rafforzare gli strumenti volti a favorire prestazioni qualificate, anche nella logica di contrastare il ricorso alla manodopera non specializzata e al lavoro sommerso. Tali tematiche dovranno essere trattate nel merito dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 6 e dall'Organo di coordinamento di cui all'articolo 8, per essere esplicitate entro 90 giorni dall'approvazione della presente Legge in uno specifico atto normativo-regolamentare.

2. In considerazione dell'elevato livello di competenze e della rapida innovazione che qualificano la figura professionale del manutentore del verde e tenuto conto dell'accordo del 22 febbraio 2018 sul Documento relativo allo «Standard professionale e formativo di manutentore del verde», sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

3. La validazione delle competenze per l'esercizio delle attività di creazione, sistemazione e

manutenzione del verde deve poter avvenire anche attraverso il possesso di certificazioni di cui all'articolo 10 attestanti la qualità lavorativa e il processo lavorativo di qualità.

4. La qualità della creazione, cura e manutenzione del verde non può prescindere da un'attività di studio e progettazione svolta da professionisti in possesso di qualifiche tecniche e/o abilitazioni professionali coerenti con le attività da svolgere. "

14.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Alla rubrica sostituire le parole "di manutentore" con le seguenti "di costruttori e manutentori"

14.3

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."

14.4

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."»

14.5

[Taricco](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."

14.6

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."

14.7

[Vanin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In ogni caso, l'esercizio delle attività di manutenzione del verde deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020.»

Art. 15

15.1

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

1. In considerazione delle peculiarità e dell'importanza di specie vegetali di buona qualità nel verde urbano ed extraurbano nonché dell'incidenza della coltivazione e della crescita in vivaio sulle caratteristiche delle specie vegetali stesse, le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di coltivazione. I contratti di coltivazione, messa a dimora e manutenzione, sia con le aziende agricole florovivaistiche e sia con le imprese che provvedono alla sistemazione del sito di impianto, alla messa a dimora della pianta e alla cura della stessa fino al momento dell'attecchimento in base a specifici requisiti e competenze come declinato dall'art. 4 comma 3, oppure tra le suddette aziende ed imprese in accordo tra loro.

2. I contratti di coltivazione, messa a dimora e manutenzione, di cui al comma 1 possono essere stipulati dalle amministrazioni pubbliche nell'ambito di accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi la durata massima di sette anni. Costituiscono titolo preferenziale per la stipulazione degli accordi quadro di cui al presente comma la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, con relativo piano di manutenzione, volti a favorire il valore multifunzionale del verde. Inoltre costituiscono titolo preferenziale il possesso di certificazioni di qualità di cui al precedente art. 10.

3. Gli eventuali oneri derivanti dai contratti di coltivazione, messa a dimora e manutenzione possono essere sostenuti, anche mediante sponsorizzazione, sia da imprese che provvedono alla sistemazione del sito di impianto, alla messa a dimora della pianta e alla cura della stessa fino al momento dell'attecchimento in base a specifici requisiti e competenze e competenze, sia da parte di soggetti terzi privati, rimandando per tali possibilità a quanto indicato al successivo articolo 16. Fermi restando i ruoli e le definizioni di cui agli articoli 1 e 4, le associazioni di aziende agricole florovivaistiche e di imprese che provvedono alla sistemazione del sito d'impianto, alla messa a dimora della pianta e alla cura della stessa di cui all'art. 6 comma 4 lettera i, in base a specifici requisiti e competenze, saranno promotrici di accordi di collaborazione tra le filiere così come individuate, al fine di rendere sinergica l'interlocazione con le Amministrazioni Pubbliche per una più completa e puntuale definizione dei contratti di coltivazione per la produzione, messa a dimora e manutenzione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 16

16.1

[Taricco](#)

Sopprimere l'articolo.

16.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Sopprimere l'articolo.

16.3

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Sopprimere l'articolo.

16.4

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

«Art. 16 (Partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano)

1. I comuni possono adottare misure volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza.

2. La partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano è possibile a condizione che questa sia preventivamente comunicata all'ente comunale e limitata agli interventi minori, ovvero non richiedenti l'uso di macchinari professionali o particolari competenze tecniche.

3. A tale fine con propri atti i comuni provvedono a semplificare le disposizioni che consentono l'accesso alle attività di cui ai commi 1 e 2, individuandone forme di regolamentazione, limiti e prevedendo per i cittadini impegnati nella cura del verde urbano o rurale un'assicurazione contro eventuali infortuni.»

16.5

[Taricco](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: "1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dell'interno, con proprio decreto, previa intesa in Conferenza unificata, definisce le attività e le condizioni per le quali i comuni possono adottare misure di promozione volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza. In coerenza con le linee definite al precedente periodo i comuni provvedono a semplificare le disposizioni che consentono l'accesso alle citate attività individuandone forme di regolamentazione e limiti.

16.6

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "specifica istanza" aggiungere le seguenti "attraverso aziende e professionisti abilitati che svolgono attività nel settore florovivaistico e di manutenzione del verde".

16.0.1

[Gallone](#), [Bernini](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nel caso di interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione così individuata è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di

coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.

3. I soggetti che sostengono, negli anni 2021 e 2022, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 17

17.1

[Taricco](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce misure di agevolazione all'accesso a misure di sostegno europee, nazionali e regionali, per sostenere ed incentivare gli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 18

18.1

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Tavolo di cui all'articolo 6 e in base alle indicazioni del Piano di cui all'articolo 9, d'intesa con le regioni, individua specifiche misure e interventi adeguati e dedicati alle aziende imprese florovivaistiche nell'ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.»

18.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, sostituire le parole da "con le regioni" fino a "in accordo con le regioni" con le seguenti "con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome individua"

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 191 (pom.) del 03/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021

191ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02250, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, evidenziando anzitutto l'attenzione che il Ministero riserva sempre alle associazioni di categoria, validi rappresentanti delle necessità e delle priorità dei relativi settori dell'agroalimentare nazionale oltre che dei consumatori.

Detto questo, rileva che lo scorso 10 giugno l'Amministrazione ha tenuto, in videoconferenza, un incontro tecnico con le istituzioni e le filiere interessate per la presentazione, ai rappresentanti delle organizzazioni dei diversi settori professionali, dello schema del provvedimento ministeriale richiamato dall'interrogante, relativo al registro telematico del carico e scarico di cereali e sfarinati a base di cereali.

Già in quell'occasione è stata data ampia assicurazione a tutti i partecipanti circa la volontà dell'Amministrazione di condividere con la filiera il modello di monitoraggio del settore dei cereali, al fine di renderlo di agevole applicazione e non sovrapponibile ad altri adempimenti obbligatori in essere.

A seguito di tale incontro, a cui hanno preso parte 65 rappresentanti delle Regioni e delle filiere

cerealicole nazionali, sono pervenuti taluni contributi che l'Amministrazione sta ora verificando. L'obiettivo, dunque, è di elaborare una nuova versione del provvedimento da sottoporre ad esame collegiale.

Assicura l'interrogante che, nelle prossime settimane, verrà convocata una nuova riunione per stabilire un sistema di monitoraggio che contemperi la necessità di trasparenza alle esigenze degli interessati ad evitare ulteriori aggravati burocratici.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto della risposta fornita. Sottolinea l'importanza di aver già attivato un tavolo tecnico diretto ad agevolare l'applicazione del modello di monitoraggio del settore dei cereali. Ricorda come l'istituzione del registro telematico rischi di configurarsi come un'ulteriore incombenza burocratica posta a carico degli agricoltori ed è pertanto importante che il Ministero sta già operando per andare incontro alle loro esigenze. Conclude auspicando che la nuova versione del provvedimento semplifichi le procedure a vantaggio delle imprese del settore.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda preliminarmente che non sono stati presentati emendamenti sul testo in esame.

Fa quindi presente che, poiché sono pervenuti e sono in distribuzione i prescritti pareri, la Commissione è ora nelle condizioni di procedere alla votazione del provvedimento.

Avverte che, trattandosi di una terza lettura, si procede alla votazione degli articoli del disegno di legge modificati o introdotti dalla Camera.

Previa verifica del numero legale, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità l'articolo 1.

In esito a distinte votazioni vengono quindi approvati all'unanimità gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, e 13.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo che, con senso di responsabilità, ritiene prioritario approvare definitivamente il provvedimento. Esprime infatti il rammarico rispetto ad alcune modificazioni introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, di cui francamente comprende con difficoltà le motivazioni. Si riferisce anzitutto alla soppressione, all'articolo 1, comma 1, della lettera *b*), relativa al principio di marginalità della produzione degli alimenti che costituiva un aspetto significativo del testo. Ulteriore modifica non condivisa riguarda le soppressioni dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4, concernenti il marchio "PPL-piccole produzioni locali", che erano stati inseriti al fine di dedicare una particolare attenzione agli utilizzatori del marchio nei vari territori. Ulteriore perplessità suscita la modifica apportata all'articolo 7 che rispetto al testo particolarmente articolato licenziato dal Senato è stato approvato dalla Camera in una formulazione assai più generica e stringata. Ritiene in

conclusione che tali modifiche costituiscano un passo indietro rispetto ad un testo che diversamente sarebbe stato di grandissima rilevanza per il mondo agricolo. Ribadisce comunque il proprio voto favorevole nel presupposto che sia comunque preferibile poter disporre di uno strumento, seppure imperfetto, da mettere a disposizione dei territori.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando come il testo vada a rappresentare una sperimentazione importante per le imprese del settore. Comprende il rammarico espresso dal senatore La Pietra rispetto alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, ricordando come il testo approvato dal Senato era stato pensato per delle produzioni ristrette, di carattere marginale, per le quali tuttavia venivano previste ampie deroghe rispetto alla normativa ordinaria; nel testo approvato dalla Camera è stata invece effettuata un'operazione di semplificazione eliminando una serie di eccezioni che erano state inizialmente previste. Ritiene in conclusione che sia importante approvare senza ulteriori modifiche questo testo ed auspica che possa diventare un ulteriore strumento a disposizione del mondo agricolo per la valorizzazione dei prodotti del territorio.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando come le piccole produzioni locali sono ormai una realtà che necessita di essere normata con uno specifico strumento quale quello che viene oggi approvato dalla Commissione. Auspica in conclusione che possa concludersi rapidamente l'intero *iter* del provvedimento con l'emanazione dei diversi decreti attuativi.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo ricordando che con il disegno di legge in esame si è voluto estendere su tutto il territorio nazionale un'esperienza quale quella delle piccole produzioni locali che di fatto è già operativa in alcune regioni come il Piemonte e il Veneto. Ritiene che il disegno di legge sia uno strumento importante per la valorizzazione delle tipicità dei territori, per la tutela dei prodotti e per la salvaguardia della biodiversità dell'agricoltura nazionale. Concorda che le modifiche apportate al provvedimento ne hanno reso meno efficace la portata ma sottolinea tuttavia l'importanza di prevederne una rapida applicazione in modo tale da fornire agli agricoltori un nuovo strumento a tutela delle proprie produzioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sugli articoli del disegno di legge n. 728-B, come approvati dalla Commissione, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Il presidente [VALLARDI](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

[\(855\) TURCO ed altri. - Disposizioni in materia di enfiteusi e livello](#)
(Discussione e rinvio)

La relatrice [BITI](#) (PD) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato in sede redigente, che reca disposizioni in materia di enfiteusi e livello.

Ricorda che l'enfiteusi è un diritto reale di godimento su un fondo di proprietà altrui, generalmente agricolo, secondo il quale il titolare (enfiteuta) ha la facoltà di godimento pieno sul fondo stesso, ma per contro deve migliorare il fondo stesso e pagare inoltre al proprietario (concedente) un canone annuo.

Quanto al livello, si tratta di un contratto agrario per il quale terreni agricoli, boschi e pascoli venivano concessi in godimento per un certo periodo di tempo a determinate condizioni. Il livellario è

colui al quale spetta il godimento del bene.

L'affrancazione è invece l'acquisto della proprietà da parte dell'enfiteuta mediante il pagamento di una somma.

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, attualmente "l'affrancazione, quale diritto potestativo rimesso in capo all'enfiteuta o livellario, il più delle volte risulta di difficile esercizio sia in ordine alla quantificazione del capitale di affranco sia per la difficoltà di provare la titolarità dei diritti attraverso il susseguirsi dei titoli di trasferimento." Da qui la necessità di un intervento legislativo che realizzi "un effettivo bilanciamento degli interessi in gioco attraverso la semplificazione del procedimento di affrancazione".

Il disegno di legge in esame, composto da un unico articolo, prevede pertanto al comma 1 che l'enfiteuta o il livellario possono esercitare il diritto potestativo di affrancazione con atto unilaterale soggetto a trascrizione, da notificare al concedente, decorsi venti anni senza alcuna richiesta ed effettuazione di pagamento dei canoni e senza che sia intervenuta la ricognizione ai sensi dell'articolo 969 del codice civile.

In caso di affrancazione, si stabilisce che al concedente spetta il credito per il pagamento della somma dovuta per l'affrancazione, da richiedere entro un anno dalla notifica (comma 4); si prevede altresì che il credito per il capitale di affrancazione ha privilegio speciale sull'immobile (comma 5).

Il comma 2 disciplina l'ipotesi di irreperibilità del concedente, prevedendo in tal caso che la notifica venga effettuata per pubblici proclami ai sensi dell'articolo 150, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.

Ai sensi del comma 3 il diritto potestativo di affrancazione può essere esercitato anche mediante l'atto con cui l'enfiteuta o il livellario dispongono, a qualunque titolo, del diritto di proprietà o altro diritto reale sul fondo e sulle sue accessioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2189) LA PIETRA e DE CARLO. - Istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale e disposizioni per la riforma del settore ippico
(Discussione e rinvio)

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato in sede redigente, che reca l'istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale.

Come si legge nella relazione illustrativa, il comparto ippico manifesterebbe l'esigenza di disporre di una propria autonomia gestionale, tecnica ed economica, al fine di amministrare e promuovere adeguatamente la cultura del cavallo: a tal fine si propone pertanto l'istituzione di una Agenzia autonoma a ciò specificamente dedicata.

Il disegno di legge, composto da sette articoli, all'articolo 1 istituisce appunto l'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale (brevemente denominata AgenIppica), a cui sono iscritti gli allevatori e i proprietari di cavalli da trotto, da galoppo e da sella, l'ANCI (in quanto rappresentante degli enti locali proprietari degli impianti ippici), le società di gestione degli ippodromi nonché le diverse figure professionali (allenatori, *driver* e fantini dei settori del trotto, del galoppo e della sella).

L'articolo 2, al comma 1, rimanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la definizione dello statuto dell'Agenzia e per l'assegnazione alla stessa delle risorse già destinate in favore del comparto ippico all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF). Ulteriori risorse provengono dalla raccolta progressiva delle scommesse ippiche, dal gettito della quota del 4 per cento derivante da altri giochi e scommesse nonché dalla cessione dei

diritti televisivi degli eventi ippici. Si prevede altresì che l'Agenzia possa accettare sponsorizzazioni economiche e di immagine, attraverso il trasferimento della titolarità del segnale televisivo per la trasmissione delle corse.

Al comma 2, sempre con decreto interministeriale, si prevede il riordino della disciplina delle scommesse ippiche al fine di garantire l'autonomia finanziaria e gestionale dell'Agenzia.

L'articolo 3 attribuisce al MIPAAF, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), la vigilanza e il controllo sull'attività dell'Agenzia. Al MIPAAF sono altresì attribuiti una serie di compiti e funzioni, tra cui la costituzione dell'albo nazionale degli allevatori e dei proprietari di cavalli, delle figure professionali degli allenatori e dei *driver* e fantini, nonché delle società di gestione degli ippodromi, l'approvazione dei piani pluriennali per il sostegno dell'allevamento ippico nazionale e della programmazione annuale delle corse e delle manifestazioni agonistiche nazionali, nonché la definizione della convenzione con gli ippodromi e con le società di gestione degli ippodromi.

L'articolo 4 è dedicato al funzionamento dell'Agenzia, che ha sede a Roma, è dotata di ampia autonomia ed è sottoposta come detto alla vigilanza e al controllo del MIPAAF. Quanto agli organi, l'Agenzia si articola nella consulta nazionale dell'ippica (CNIp), nel comitato direttivo, nel presidente e nel collegio sindacale.

In particolare la CNIp è l'organo dell'Agenzia che - tramite proprie deliberazioni - definisce gli indirizzi programmatici e gli obiettivi della selezione zootecnica equina, delle prestazioni e dei risultati agonistici dei cavalli sportivi, promuove l'intero comparto produttivo e di intrattenimento e monitora la raccolta delle scommesse. La CNIp, i cui quindici consiglieri rimangono in carica quattro anni, è composta dal presidente dell'Agenzia, da un rappresentante del MIPAAF (che la presiede), da un rappresentante del MEF e da dodici rappresentanti delle categorie del settore ippico. La CNIp provvede altresì alla costituzione dei comitati di esperti per le discipline del trotto, del galoppo e della sella, nonché della commissione scientifica *antidoping* e benessere animale.

Quanto ai rimanenti organi: il presidente è nominato dal MIPAAF su designazione della CNIp ed è scelto tra persone dotate di esperienza nel settore dell'ippicoltura, nonché di spiccate doti manageriali; il comitato direttivo, nominato dalla CNIp, è composto dal presidente dell'Agenzia, che lo presiede, e da otto consiglieri; il collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti.

L'articolo 5 disciplina l'articolazione interna dell'Agenzia, organizzata in sei dipartimenti ed un laboratorio *antidoping* e genetica, prevedendo la nomina di un direttore generale e di dirigenti responsabili di specifiche aree tecnico-amministrative. In particolare il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del comitato direttivo.

Alle funzioni dell'Agenzia - definita ente pubblico non economico di rilievo nazionale - è dedicato l'articolo 6. Tali funzioni sono così articolate: supporto tecnico-amministrativo al MIPAAF per le strategie di sostegno allo sviluppo agrizootecnico e al miglioramento qualitativo e quantitativo delle diverse razze equine; promozione del prodotto ippico; programmazione delle attività agonistiche e delle manifestazioni sportive; gestione autonoma nella raccolta delle scommesse e pianificazione dei giochi ippici. Per il raggiungimento di tali obiettivi la norma individua quindi nel dettaglio i molteplici compiti spettanti all'Agenzia.

L'articolo 7 disciplina infine la copertura finanziaria del provvedimento, ai cui oneri si provvede mediante le risorse già destinate all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) soppressa ai sensi dell'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012. La norma prevede altresì che l'Agenzia disponga di un fondo annuale di dotazione costituito, tra l'altro, da quote di raccolta progressive delle scommesse ippiche, dal gettito della quota del 4 per cento derivante da altri giochi, dalla concessione di diritti televisivi, *internet*, *mobile*, audio-video, relativi alle immagini di competizioni ippiche, nonché da altri contributi e sponsorizzazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione

delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) informa che sono stati presentati dal relatore gli emendamenti 1.100, 5.0.100, 9.100 e 11.100 (pubblicati in allegato al resoconto).

Fa altresì presente che per procedere alla votazione degli emendamenti, la Commissione dovrà comunque acquisire preventivamente i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive, che dovranno pronunciarsi su tutte le proposte emendative.

Stante l'assenza dei prescritti pareri, d'accordo con il relatore [LA PIETRA](#) (Fdl), il [PRESIDENTE](#) propone pertanto di rinviare alla ripresa dei lavori la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) comunica di aver designato quale nuova relatrice la senatrice Leone.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che si è già svolta la fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Fa tuttavia presente che, prima di procedere alla loro votazione, la Commissione dovrà acquisire i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive e che questi sono pervenuti solo in parte.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2009](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

All'articolo 1 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. E' istituita la professione di "Fiorista professionista" attraverso l'inserimento nelle Scuole di Agraria della materia "Arte Floreale" e successivamente, acquisita la maturità scolastica, prevedendo un apprendistato triennale come stagista presso un fiorista autorizzato. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'Istruzione prevede con apposito provvedimento l'istituzione di quanto previsto al precedente periodo.

Art. 5

5.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 5-bis

(Riconversione strutture produttive ed efficientamento energetico)

1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e favorire la riconversione delle strutture per il loro efficiente reimpiego, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, predispose un Piano Nazionale per la riconversione di tali strutture in siti agroenergetici.

2. Il decreto di cui al comma precedente determina le modalità più idonee al perseguimento delle seguenti finalità:

a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali agricoltura integrata e coltivazione fuori suolo, nonché all'aggiornamento per le più recenti norme in materia di sicurezza;

b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per la loro sostenibilità ambientale ed efficienza agronomica;

c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, incoraggiando gli investimenti dedicati alla riduzione dell'impatto che le attività agricole hanno sull'ambiente;

d) favorire il passaggio da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, ovvero rendere le serre produttrici di energia necessaria al loro funzionamento;

e) incrementare la resilienza delle strutture ai mutamenti climatici;

f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti delle serre;

g) favorire investimenti nel comparto del fotovoltaico semitrasparente sui tetti delle serre a duplice utilizzo sia energetico che agricolo dedicato a nuove installazioni e rinnovo e manutenzione straordinaria installazioni esistenti;

h) incentivare lo sviluppo della geotermia a bassa entalpia;

i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e raffrescamento, compreso il teleriscaldamento da trasformazione di biomasse e centrali a biogas;

l) incentivare la rottamazione delle serre e strutture con caratteristiche di vetustà e inefficienza energetica, anche attraverso contributi per la demolizione delle strutture, bonifica dei terreni sottostanti e rinaturalizzazione e per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano almeno quinquennale di gestione e coltivazione;

m) favorire la manutenzione straordinaria delle serre con introduzione di reti e protezioni antigrandine e miglioramento delle caratteristiche strutturali con finalità di miglioramento delle

performance di resilienza nei confronti dei mutamenti climatici;

n) incentivare la rottamazione delle coperture delle serre, il rinnovamento delle coperture in vetro ed eventuale sostituzione con impianti fotovoltaici semitrasparenti, ovvero coperture in grado di incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione quali riduzione ponti termici, impiego teli e strutture termicamente isolanti;

o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche con film innovativi fotoselettivi e di lunga durata, dotati di caratteristiche di efficienza termica o dotati di specifiche capacità di trattamento e modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;

p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale, quali impianti di raffrescamento, riscaldamento, luce, con impiego di sistemi interattivi con l'operatore e interagenti con gli impianti di controllo;

q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione, introducendo in ambiente protetto anche ricorrendo all'uso di energia rinnovabile, sistemi di coltivazione fuori suolo;

r) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche, quali invasi di raccolta superficiali o sotto-superficiali per una ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.

4. Il medesimo decreto di cui al comma 1 identifica le forme e modalità di raccordo delle finalità di cui al presente articolo con gli obiettivi previsti per il comparto agricolo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare.

Art. 9

9.100

Il Relatore

Al comma 5, sostituire le parole «1 milione di euro» con le seguenti: «2 milioni di euro» e, ovunque ricorrano, le parole «anni 2021, 2022, 2023» con le seguenti: «2022, 2023, 2024».

Art. 11

11.100

Il Relatore

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole «1 milione di euro» con le seguenti: «2 milioni di euro»;
- b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «2021» con le seguenti: «2022»;
- c) sostituire le parole «2020-2022» con le seguenti: «2022-2024».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 728-B
XVIII Legislatura

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 129 \(pom.\)](#)

6 luglio 2021

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 425 \(pom.\)](#)

14 luglio 2021

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 48 \(pom.\)](#)

6 luglio 2021

Sottocomm. pareri

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 247 \(pom.\)](#)

13 luglio 2021

Commissione parlamentare questioni regionali

20 luglio 2021

(pom.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 129 (pom., Sottocomm. pareri) del 06/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021
129ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

(2267) Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il [PRESIDENTE](#), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2267) Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il [PRESIDENTE](#), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, al comma 1, lettera a):

- al capoverso 1), si rileva che la disposizione, così formulata, sembra non contemplare il permesso di soggiorno per motivi familiari, oggetto della direttiva del Consiglio 2003/86/CE; si valuti, inoltre, l'opportunità di riformulare la locuzione «cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea», al fine di comprendere esplicitamente anche gli apolidi;
- al capoverso 3), si valuti l'opportunità di chiarire se il beneficio spetti anche nel caso in cui solo alcuni dei figli minorenni del richiedente siano a carico e perciò di riformulare, sotto il profilo

redazionale, la locuzione «avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età»; si rileva inoltre l'opportunità di specificare se, per l'attribuzione dell'assegno, occorre che i figli a carico debbano essere o meno residenti in Italia;

- all'articolo 2:

- al comma 2, si invita a chiarire se occorra far riferimento, per la nozione di disabilità, alla disciplina sui portatori di handicap, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché a specificare se l'incremento operi soltanto a condizione che il figlio con disabilità sia a carico;

- all'articolo 4:

- al comma 2, si consideri l'opportunità di valutare la ragionevolezza della previsione in base alla quale, nel caso di variazione del nucleo familiare durante il periodo di fruizione dell'assegno temporaneo, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) deve essere presentata entro due mesi dalla data della variazione e l'assegno decade d'ufficio dal mese successivo a quello della suddetta presentazione, contestualmente alla quale può essere comunque presentata una nuova domanda di assegno temporaneo, con decorrenza del nuovo trattamento dal mese successivo. In base alla formulazione della norma, infatti, la decorrenza dell'effetto di decadenza varierebbe, a parità di situazioni sostanziali, a seconda della scelta della data di presentazione della DSU, nell'ambito del termine di due mesi;

- il titolo del decreto-legge dovrebbe essere integrato con il riferimento alla materia dei trattamenti di integrazione salariale, oggetto dell'articolo 7.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 si invita a valutarne la compatibilità con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/98/UE, e in particolare con l'articolo 12;

- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il **PRESIDENTE**, relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1921) RIPAMONTI ed altri. - Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 10a Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Il **PRESIDENTE**, relatore, dopo aver illustrato i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

- all'articolo 4, comma 3, di entrambi i disegni di legge, occorre prevedere il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale ivi previsto;

- all'articolo 7, comma 1, del disegno di legge n. 1921, occorre prevedere il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito del procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto.

Propone, altresì, di formulare le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge n. 1921 e all'identica disposizione recata dall'articolo 5 del disegno di legge n. 2087, si valuti l'opportunità di prevedere lo strumento dell'intesa in luogo del mero parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione del fatto che gli esami di abilitazione professionale sono attualmente svolti dalle regioni sulla base di leggi regionali;
- all'articolo 6, comma 1, del disegno di legge n. 1921, si invita, dal punto di vista redazionale, a riformulare la lettera *b*), affinché concordi con la formulazione dell'alinea;
- in via generale, ferma restando la necessità di aggiornare la denominazione dei Ministeri, occorre valutare se attribuire le funzioni che i disegni di legge riservano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo al Ministero della cultura ovvero al neo-istituito Ministero del turismo e, di conseguenza, al relativo Ministro, sostituendo in ogni caso, ovunque ricorra, la locuzione «decreto del Ministero» con quella di «decreto del Ministro».

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 425 (pom.) del 14/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCLEDÌ 14 LUGLIO 2021
425ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il testo del disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di chiedere conferma che dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui al comma 1 dell'articolo 4, volto a definire le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dei prodotti, non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Fa poi presente che presso la Commissione di merito non sono stati presentati emendamenti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fornisce rassicurazioni sull'assenza di profili di criticità finanziaria in ordine alla norma richiamata dal relatore, dal momento che i relativi adempimenti vengono posti a carico dei produttori e che i controlli si svolgeranno secondo le modalità previste dalla legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) propone, quindi, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali

all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) riepiloga gli emendamenti all'articolo 1 segnalati nella seduta di ieri, facendo presente che comportano maggiori oneri le proposte 1.1, identica a 1.2 e 1.3, 1.4, identica a 1.5, 1.8, identica a 1.9 e 1.10, 1.11, identica a 1.12 e 1.13, nonché 1.14. Segnala che occorre poi valutare i profili finanziari dell'emendamento 1.15, che limita l'ambito della giusta causa di recesso dal contratto di collaborazione per mancato conseguimento degli obiettivi. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.16. Sulla proposta 1.17, analoga all'emendamento 1.44, osserva che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla conservazione del posto per i dipendenti pubblici per la durata del contratto a tempo determinato. Fa presente che comportano poi maggiori oneri gli analoghi emendamenti 1.25 e 1.26.

Relativamente alle analoghe proposte 1.32, 1.33 e 1.34, rileva che occorre acquisire la relazione tecnica. Determinano maggiori oneri le proposte 1.61 e 1.63. Osserva che occorre poi valutare gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 1.64, 1.65, 1.66 e 1.67, che disapplicano gli obblighi di utilizzo del personale in mobilità. Rileva che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 1.77 e 1.81. Rileva che occorre valutare se la proposta 1.91, che aggiunge la riserva di posti introdotta dal provvedimento in esame a quella già prevista in precedenza, possa determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Osserva che la proposta 1.92 determina maggiori oneri. Fa presente che occorre valutare gli analoghi emendamenti 1.94 e 1.95. Osserva che si rende necessario acquisire la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 1.98 e 1.99. Le proposte 1.100, 1.102 e 1.103 comportano maggiori oneri. Rileva che comporta maggiori oneri altresì la proposta 1.101, mentre sulla riformulazione 1.101 (testo 2) richiede la relazione tecnica. Per l'emendamento 1.104, fa presente che risulta necessario acquisire una relazione tecnica verificata. Segnala che comporta maggiori oneri la proposta 1.105. Osserva che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli analoghi emendamenti 1.0.2 e 1.0.3, nella parte in cui consentono per gli enti ivi previsti di incrementare gli uffici dirigenziali mediante disposizioni diverse da norme legislative di rango primario. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE formula un avviso contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 in quanto recanti maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sugli identici emendamenti 1.4 e 1.5 chiede l'accantonamento, dal momento che la relazione tecnica è in corso di verifica.

In merito agli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14, esprime un avviso contrario, in quanto produttivi di maggiori oneri.

Sull'emendamento 1.15 formula un avviso non ostativo, mentre esprime un avviso contrario sulla proposta 1.16, per inidoneità della copertura finanziaria.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede l'accantonamento della proposta 1.16, onde favorirne un approfondimento istruttorio.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) chiede altresì l'accantonamento dell'emendamento 1.14.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE formula poi un avviso non ostativo sulle analoghe proposte 1.17 e 1.44.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) esprime perplessità circa l'assenza di criticità finanziarie per le

proposte 1.17 e 1.44.

La rappresentante del GOVERNO osserva come, sulla base di tali proposte, un dipendente pubblico possa partecipare alle procedure indicate dall'articolo 1, mantenendo il posto di lavoro già ricoperto.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) paventa il rischio che, dall'approvazione di tali proposte, vengano sguarnite posizioni nell'organico delle pubbliche amministrazioni.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE prospetta quindi l'accantonamento delle proposte 1.17 e 1.44 per favorire l'approfondimento dei profili segnalati dal senatore Dell'Olio.

Avverte poi che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.25 e 1.26, mentre formula un avviso contrario sulle proposte 1.32, 1.33 e 1.34 per mancanza di relazione tecnica.

Sugli emendamenti 1.61 e 1.63 formula un avviso contrario per maggiori oneri, mentre esprime una valutazione non ostativa sugli analoghi emendamenti 1.64, 1.65, 1.66 e 1.67.

Concorda quindi con il relatore sull'onerosità delle analoghe proposte 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74.

Successivamente, esprime una valutazione contraria sugli emendamenti 1.77 e 1.81, mentre formula una valutazione non ostativa sull'emendamento 1.91. Chiede poi di accantonare l'emendamento 1.92 essendo la relazione tecnica in corso di verifica, mentre esprime un avviso contrario sugli analoghi emendamenti 1.94 e 1.95.

Chiede quindi l'accantonamento delle analoghe proposte 1.98 e 1.99, oltre che dell'emendamento 1.100 la cui relazione tecnica è in corso di verifica.

Altresì, esprime un avviso contrario sugli emendamenti 1.102, 1.103, 1.101, 1.101 (testo 2), 1.104 e 1.105, mentre chiede di sospendere l'esame delle analoghe proposte 1.0.2 e 1.0.3, per consentirne un approfondimento.

In seguito, segnala la criticità finanziaria di alcuni emendamenti non evidenziati dal relatore. In particolare, esprime un avviso contrario sulle analoghe proposte 1.19, 1.20 e 1.21 che modificano il comma 3 dell'articolo 1, relativamente alla riserva dei posti nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato.

Sulla portata normativa delle analoghe proposte 1.19, 1.20 e 1.21 si svolge un articolato dibattito in cui intervengono i senatori [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), Laura [BOTTICI](#) (M5S), [MANCA](#) (PD), [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), [DELL'OLIO](#) (M5S), nonché il sottosegretario SARTORE, al cui esito il presidente [PESCO](#) dispone l'accantonamento dei suddetti emendamenti.

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sugli emendamenti 1.38, 1.42 e 1.43.

Il [PRESIDENTE](#) concorda con la valutazione di onerosità dell'emendamento 1.38, mentre ritiene che possa confermarsi una valutazione di nulla osta sulle proposte 1.42 e 1.43.

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sugli analoghi emendamenti 1.78, 1.79, 1.86, 1.87 e 1.88 che modificano il comma 15 dell'articolo 1, estendendone l'ambito applicativo anche agli incarichi a contratto presso gli enti locali, di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) esprime apprezzamento per il fatto che, nell'avviso illustrato dalla rappresentante del GOVERNO, il Ministero dell'economia e delle finanze abbia fornito rassicurazioni sulla solidità finanziaria del comma 15 dell'articolo 1, poiché viene comunque salvaguardato il limite delle facoltà assunzionali previsto dalla legislazione vigente. Al riguardo, ritiene che tale presidio rappresenti un elemento di garanzia per la finanza pubblica che, laddove

tutelato, possa tendenzialmente consentire, da parte della Commissione, una valutazione non ostantiva di proposte emendative riguardanti assunzioni o conferimenti di incarichi ad opera di enti locali ed enti pubblici in generale.

IL PRESIDENTE, stante l'imminente ripresa della seduta dell'Assemblea, dispone l'accantonamento delle proposte 1.78, 1.79, 1.86, 1.87 e 1.88.

La sottosegretario SARTORE chiede altresì di mantenere sospesa la valutazione degli emendamenti 1.82, 1.85 e 1.93 non segnalati dal relatore.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di sospendere la valutazione degli emendamenti 1.1, 1.71, 1.81 e 1.94, per favorirne un approfondimento istruttorio.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la richiesta, disponendo l'accontamento degli emendamenti testé segnalati dalla senatrice Ferrero, nonché degli emendamenti identici o analoghi a quelli espressamente richiamati.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento e alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.25, 1.26, 1.32, 1.33, 1.34, 1.38, 1.61, 1.63, 1.77, 1.101, 1.101 (testo 2), 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105.

Esprime parere non ostantivo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, fatta eccezione per le proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.44, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.78, 1.79, 1.81, 1.82, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.98, 1.99, 1.100, 1.0.2 e 1.0.3, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 2 alla fine."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta plenaria della Commissione, già convocata domani, giovedì 15 luglio 2021, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,45.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.3. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.3.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 48 (pom., Sottocomm. pareri) del 06/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021
48ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 15,55

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9ª Commissione:

[\(728-B\)](#) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

1.4.2.4. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.4.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 247 (pom.) del 13/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021

247ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, in riferimento all'Atto Senato n. 2169, ha presentato la riformulazione 10.0.1 (testo 3) e che il senatore Candiani ha presentato la riformulazione 36.0.2 (testo 5). Comunica inoltre che la senatrice Casolati ha ritirato la propria firma all'emendamento 3.1 (testo 2).

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice GARAVINI (IV-PSI), relatrice, dà conto degli ulteriori emendamenti 2.1 (testo 2), 2.8 (testo 2), 2.18 (testo 3), 2.100 (testo 2) e 5.0.1 (testo 4), riferiti al disegno di legge in titolo. Ricordato il parere espresso sul testo e sugli emendamenti in data 18 novembre 2020 e valutato che gli ulteriori emendamenti presentati non presentano criticità in ordine alla loro compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea propone alla Commissione, quindi, di esprimere un parere, per quanto di competenza, non ostativo.

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento

(UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per alcune macchine munite di motori nell'intervallo di potenza tra 56 kW e 130 kW e superiore a 300 kW al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 (n. COM(2021) 254 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il relatore [CESARO](#) (*FIBP-UDC*) ricorda che la proposta di regolamento in esame interviene per prorogare l'entrata in vigore di talune prescrizioni relative ai limiti di emissioni inquinanti di motori già prodotti entro il 31 dicembre 2019, destinati alle macchine mobili non stradali, in ragione della pandemia da Covid-19, che ha determinato persistenti perturbazioni nella catena di approvvigionamento e nella produzione e immissione sul mercato di macchine mobili non stradali, al fine di evitare gravi danni economici ai costruttori di macchine non stradali.

Con la proposta di regolamento in esame si intende quindi posticipare di 6 mesi, al 31 dicembre 2021, il termine per la produzione delle macchine munite dei predetti motori e di 9 mesi, al 30 settembre 2022, per la loro immissione sul mercato. La proroga si applicherà anche ai veicoli agricoli e forestali muniti di motori di transizione, in quanto soggetti alle disposizioni sulle emissioni inquinanti delle macchine mobili non stradali.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui la si ritiene conforme agli interessi nazionali e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La proposta è, inoltre, stata oggetto di analisi da parte di otto Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri, nessuna delle quali ha sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Ritiene, pertanto, di confermare l'orientamento favorevole già espresso nella precedente seduta, circa il rispetto, da parte della proposta, dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Ricorda, infine, che la proposta rientra nella procedura d'urgenza (*fast track*) prevista dall'articolo 4 del Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali, che consente l'adozione dell'atto legislativo anche prima dello scadere delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2 sullo scrutinio di sussidiarietà e proporzionalità. In tal senso, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la proposta, che è stata pubblicata lo scorso 30 giugno, divenendo il regolamento (UE) 2021/1068.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2301\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

La relatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*), dopo aver ricordato i contenuti del disegno di legge, e rilevato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone alla Commissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con alcune osservazioni invita la Commissione di merito a valutare con attenzione le esigenze funzionali degli enti di cui all'articolo 3 del disegno di legge, a fronte della previsione dell'avvalimento, da parte del Ministero per la transizione ecologica, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, di 30 unità di personale non dirigenziale dell'ENEA e di altrettante dell'ISPRA, mediante collocamento fuori ruolo o in posizione di comando, in considerazione dei delicati compiti che rimangono in capo a tali enti. Propone, inoltre, di invitare la Commissione di merito a specificare l'estensione e la natura politica del mandato da conferire

all'istituenda figura dell'inviato speciale per il cambiamento climatico, prevista dall'articolo 5, considerato che per le riunioni in sede di Consiglio europeo e di Consiglio dell'Unione europea deve essere assicurata, rispettivamente, la partecipazione a livello di Capi di Stato o di Governo e a livello di Ministri (o Sottosegretari) competenti per materia, titolati in base all'ordinamento costituzionale nazionale.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni in merito al ruolo nei negoziati internazionali dell'inviato speciale per il cambiamento climatico, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge e richiamato nello schema di parere. Ritiene che sia una figura organizzatoria poco chiara, che suscita perplessità e di cui andrebbero calibrati meglio il ruolo e i poteri.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-+Eu-Az*) si associa alle perplessità manifestate dal senatore Bossi, rilevando che nei negoziati europei in Consiglio la posizione italiana debba essere rappresentata da un Ministro o altro soggetto che abbia gli stessi poteri a livello ministeriale. Non può quindi essere una figura tecnica. Osserva inoltre che, essendo stato istituito un apposito Ministero per la transizione ecologica, è a questo e ai suoi referenti che dovrebbe essere esercitata la rappresentanza dell'Italia negli eventi e nei negoziati internazionali sui temi ambientali.

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa.

Il senatore [LICHERI](#) (*M5S*) sottolinea il possibile contrasto della disposizione in esame con la normativa europea qualora essa dovesse riferirsi anche alla partecipazione dell'inviato speciale ai lavori del Consiglio dell'Unione. Ritiene opportuno che questo punto venga specificato meglio nello schema di parere della Relatrice.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) ritiene necessario specificare che l'inviato speciale previsto dall'articolo 5, in ragione dei vincoli posti dall'ordinamento europeo, non può partecipare ai negoziati europei che riguardano i temi ambientali e il cambiamento climatico, in particolare in sede di Consiglio dell'Unione. Osserva come la partecipazione italiana ai tavoli europei in questa materia richieda una particolare legittimazione europea, che non può non essere rispettata dall'ordinamento nazionale. Ribadisce inoltre quanto già osservato nella precedente seduta circa l'improprietà dell'utilizzo di un provvedimento normativo quale il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, e delle modalità semplificate da esso previste per le procedure concorsuali pubbliche, per procedere alle duecentodiciotto assunzioni previste dall'articolo 1, in assenza ad oggi delle particolari criticità derivanti dalla pandemia.

Interviene nuovamente il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) per reiterare le sue considerazioni critiche in merito all'articolo 5.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) ritiene che l'osservazione del senatore Fazzolari sulle procedure assunzionali di cui all'articolo 1 vada inserita nel parere della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno che lo schema di parere rifletta il dibattito svolto nella seduta odierna.

La relatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*) ritiene molto utili i rilievi esposti dai Senatori intervenuti, di cui si farà carico predisponendo un nuovo schema di parere per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, che è stato approvato dal Senato della Repubblica il 25 settembre 2019 e successivamente modificato dalla Camera dei deputati il 16 giugno 2021. L'esame verte quindi sulle sole parti modificate dalla Camera dei deputati.

All'articolo 1, comma 1, lettera *a*), la definizione di principio della salubrità è modificata, identificandola nella sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento prodotto, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali. La lettera *b*) dell'articolo 1, comma 1, riguardante il principio della marginalità o della limitata produzione, è soppressa.

L'articolo 1, comma 3, è modificato con la specifica che i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o delle province contermini.

L'articolo 3, comma 1, relativo all'etichettatura, è modificato denotando la facoltà e non l'obbligo di indicare sull'etichetta dei prodotti alimentari, la dicitura "PPL - piccole produzioni locali" seguita dal nome del comune o della provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 11.

L'articolo 4, comma 1, è modificato prevedendo l'istituzione del logo PPL (non più marchio PPL) con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, la modifica stabilisce che la forma del logo sia scelta mediante svolgimento di un concorso di idee, bandito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le cui condizioni e modalità di svolgimento sono stabilite con il decreto di cui al periodo precedente.

L'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, relativi alle norme sull'utilizzo del marchio PPL, sono soppressi.

L'articolo 4, comma 6, è modificato stabilendo che il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o è comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche degli esercizi della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti di cui all'articolo 1.

All'articolo 5, comma 1, la lettera *c*) è modificata, eliminando la limitazione della fornitura diretta al consumatore finale, da parte degli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale, pari al 50 per cento della produzione annuale dell'azienda produttrice.

L'articolo 7, comma 1, relativo ai requisiti strutturali dei locali destinati alle attività, è modificato stabilendo che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e n. 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, in applicazione dei principi di flessibilità e semplificazione previsti nei medesimi regolamenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi. I successivi commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 7 sono soppressi.

All'articolo 11, comma 1, lettera *d*), così come al comma 5 dello stesso articolo e ai commi 1 e 2 dell'articolo 12, è modificato il termine "marchio" PPL in "logo" PPL.

L'articolo 13 reca modifiche alla clausola di invarianza finanziaria.

Il provvedimento è ritenuto, nelle disposizioni che lo compongono, coerente con l'ordinamento dell'Unione europea e pertanto il Relatore illustra alla Commissione uno schema di parere non ostativo.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-+Eu-Az*) rileva come talvolta siano i provvedimenti adottati a livello nazionale a porre requisiti e condizioni non richiesti dalla normativa europea. Molto spesso invece si preferisce addossare all'Unione europea la responsabilità degli eccessi di regolazione che però, talvolta, non sono ad essa imputabili.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di ulteriori richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

[\(2308\)](#) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020*

[\(2309\)](#) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021*

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 2308 e parere favorevole sul disegno di legge n. 2309)

La senatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*), relatrice, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, recanti il rendiconto sull'esercizio finanziario 2020 e l'assestamento delle previsioni relative al bilancio 2021, ricordando anzitutto che l'emergenza pandemica da Covid-19 ha determinato, per l'esercizio 2020, un peggioramento rispetto alle previsioni iniziali. Si sono, infatti, rese necessari una serie di provvedimenti di spesa, con relativi scostamenti di bilancio, presentati dal Governo e approvati dalle Camere.

La necessità del peggioramento dei saldi si pone, tuttavia, in linea con il quadro normativo europeo, considerato che nel marzo 2020 la Commissione europea ha attivato la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, per consentire agli Stati membri di reagire in modo adeguato all'emergenza per ridurre al minimo l'impatto economico e sociale della pandemia. Tale sospensione del Patto di stabilità sarà mantenuta attiva almeno fino a tutto il 2022.

Il disegno di legge sul rendiconto 2020 espone, ai primi tre articoli, i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, riferendosi, rispettivamente, alle entrate (con accertamenti per 943,5 miliardi di euro), alle spese (con impegni per 1.076,1 miliardi di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un disavanzo di 132,6 miliardi di euro. L'articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2020, un disavanzo di 324,2 miliardi di euro.

L'articolo 5 reca l'approvazione dell'Allegato n. 1 contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal "Fondo di riserva per le spese imprevedute" e l'approvazione dell'Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, relative alle unità di voto degli stati di previsione della spesa dei Ministeri. L'articolo 6 espone la situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2020, di cui al conto generale del patrimonio, da cui risultano attività per un totale di circa 1.004 miliardi di euro e passività per un totale di circa 3.219 miliardi, con una eccedenza passiva al 31 dicembre 2020 di 2.215,3 miliardi di euro e, infine, l'articolo 7 dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti.

Per quanto riguarda il disegno di legge sull'assestamento delle previsioni per il bilancio 2021, la Relatrice evidenzia che esso provvede ad aggiornare, per l'anno 2021, le previsioni di entrata e gli stanziamenti di spesa, in relazione al quadro macroeconomico definito nel Documento di economia e finanza 2021 dello scorso mese di aprile, nonché agli andamenti di bilancio e di finanza pubblica, e alle ulteriori esigenze di gestione, rispetto a quanto già considerato nella legge di bilancio per il triennio 2021-2023, segnalate dalle amministrazioni centrali dello Stato per l'esercizio finanziario in corso.

Il disegno di legge incorpora le variazioni di bilancio derivanti dagli atti amministrativi adottati da

gennaio a maggio, pari a -40,7 miliardi di euro, derivanti principalmente dall'attuazione del decreto legge n. 41 del 2021 (decreto Sostegni), emanato per il finanziamento di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, per i quali il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento, alle quali propone un miglioramento del saldo netto da finanziare nella misura di una variazione positiva pari a 1,3 miliardi di euro, derivante, in particolare, dalle maggiori entrate derivanti da giochi, principalmente lotterie, di quelle provenienti dai dividendi da versare da parte delle società partecipate, nonché di quelle risultanti dalla proroga a titolo oneroso per il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze per i servizi di telecomunicazione.

L'articolo 1 introduce nella legge di bilancio per l'anno 2020 le occorrenti variazioni degli stanziamenti degli stati di previsione esposte nelle tabelle annesse al disegno di legge. In particolare, nella Tabella n. 2, relativa al MEF, viene proposta, nell'ambito della Missione n. 4 "l'Italia in Europa e nel mondo", una variazione positiva di 350 milioni di euro, derivante dalla nuova decisione sulle risorse proprie dell'UE che ha determinato un aumento della contribuzione dell'Italia al bilancio dell'Unione a titolo della risorsa basata sul RNL (reddito nazionale lordo), parzialmente compensata con una riduzione pari a 100 milioni di euro delle somme da versare a titolo di risorse proprie tradizionali dell'UE. Inoltre, con il provvedimento di assestamento, il saldo netto da finanziare del bilancio si attesta a 232,8 miliardi, con un peggioramento di 39,4 miliardi di euro, rispetto a quello previsto nel disegno di legge di bilancio 2021.

La Relatrice ritiene quindi che, sulla base delle decisioni adottate dall'Unione europea in risposta alla crisi derivante dalla pandemia da COVID-19, tra cui l'attivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, che sarà mantenuta attiva fino a tutto il 2022, i provvedimenti in esame non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e presenta due distinti schemi di parere.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole illustrato dalla Relatrice in relazione al disegno di legge n. 2308, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

Successivamente, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione lo schema di parere favorevole illustrato dalla Relatrice in relazione al disegno di legge n. 2309, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1571

La 14ª Commissione,
esaminati gli ulteriori emendamenti 2.1 (testo 2), 2.8 (testo 2), 2.18 (testo 3), 2.100 (testo 2), 5.0.1 (testo 4), riferiti al disegno di legge in titolo;
richiamato il parere espresso sul testo e sugli emendamenti in data 18 novembre 2020;
valutato che gli ulteriori emendamenti presentati non presentano criticità in ordine alla loro compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime per quanto di competenza parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 728-B**

La 14a Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge in titolo;

richiamato il parere sul testo espresso in data 18 aprile 2019;

considerate in particolare:

- la modifica dell'articolo 3, comma 1, relativo all'etichettatura, con la quale si stabilisce la possibilità di indicare sull'etichetta la dicitura "PPL - piccole produzioni locali", sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni europee, di cui al regolamento (UE) n.1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011;

- la modifica all'articolo 7, comma 1, relativo ai requisiti strutturali dei locali destinati alle attività, la quale attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e n.853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, in applicazione dei principi di flessibilità e semplificazione previsti nei medesimi regolamenti (CE); valutata l'assenza di profili di criticità del testo in esame rispetto all'ordinamento dell'Unione europea, esprime per quanto di competenza parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2308**

La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che:

- gli articoli 1, 2 e 3 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 e sono riferiti rispettivamente alle entrate (con accertamenti per 943,5 miliardi di euro), alle spese (con impegni per 1.076,1 miliardi di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un disavanzo di 132,6 miliardi di euro;

- l'articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2020, un disavanzo di 324,2 miliardi di euro;

- l'articolo 5 reca: l'approvazione dell'Allegato n. 1 contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal "Fondo di riserva per le spese impreviste"; l'approvazione dell'Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, relative alle unità di voto degli stati di previsione della spesa dei Ministeri;

- l'articolo 6 espone la situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2020, di cui al conto generale del patrimonio, da cui risultano attività per un totale di circa 1.004 miliardi di euro e passività per un totale di circa 3.219 miliardi, con una eccedenza passiva al 31 dicembre 2020 di 2.215,3 miliardi di

euro;

- l'articolo 7 dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti;

rilevato che l'emergenza pandemica da Covid-19 ha determinato, per l'esercizio 2020, un peggioramento rispetto alle previsioni iniziali, con la necessità di un progressivo aggiornamento dei saldi programmatici, attuato nel corso del 2020 tramite successivi scostamenti di bilancio, presentati dal Governo e approvati dalle Camere;

ricordato che nel marzo 2020 è stata attivata la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, per consentire agli Stati membri di reagire in modo adeguato all'emergenza per ridurre al minimo l'impatto economico e sociale della pandemia e che la clausola sarà mantenuta attiva almeno fino a tutto il 2022;

valutato, pertanto, che il provvedimento in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2309

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che esso provvede ad aggiornare, per l'anno 2021, le previsioni di entrata e gli stanziamenti di spesa, in relazione al quadro macroeconomico definito nel Documento di economia e finanza 2021 dello scorso mese di aprile, nonché agli andamenti di bilancio e di finanza pubblica, e alle ulteriori esigenze di gestione, rispetto a quanto già considerato nella legge di bilancio per il triennio 2021-2023, segnalate dalle amministrazioni centrali dello Stato per l'esercizio finanziario in corso;

considerato, in particolare, che:

- il disegno di legge incorpora le variazioni di bilancio derivanti dagli atti amministrativi adottati da gennaio a maggio, pari a -40,7 miliardi di euro, derivanti principalmente dall'attuazione del decreto legge n. 41 del 2021 (decreto Sostegni), emanato per il finanziamento di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, per i quali il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento. A tali variazioni, il disegno di legge propone un miglioramento del saldo netto da finanziare nella misura di una variazione positiva pari a 1,3 miliardi di euro, derivante, in particolare, dalle maggiori entrate derivanti da giochi, principalmente lotterie, di quelle provenienti dai dividendi da versare da parte delle società partecipate, nonché di quelle risultanti dalla proroga a titolo oneroso per il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze per i servizi di telecomunicazione;

- l'articolo 1 introduce nella legge di bilancio per l'anno 2020 le occorrenti variazioni degli stanziamenti degli stati di previsione esposte nelle tabelle annesse al disegno di legge;

- nella Tabella n. 2, relativa al MEF, viene proposta, nell'ambito della Missione n. 4 "l'Italia in Europa e nel mondo", una variazione positiva di 350 milioni di euro, derivante dalla nuova decisione sulle risorse proprie dell'UE che ha determinato un aumento della contribuzione dell'Italia al bilancio dell'Unione a titolo della risorsa basata sul RNL (reddito nazionale lordo), parzialmente compensata con una riduzione pari a 100 milioni di euro delle somme da versare a titolo di risorse proprie tradizionali dell'UE;

rilevato che con il provvedimento di assestamento il saldo netto da finanziare del bilancio si attesta a 232,8 miliardi, con un peggioramento di 39,4 miliardi di euro, rispetto a quello previsto nel disegno di legge di bilancio 2021;

valutato che, sulla base delle decisioni adottate dall'Unione europea in risposta alla crisi derivante dalla pandemia da Covid-19, tra cui l'attivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, che sarà mantenuta attiva fino a tutto il 2022, il provvedimento in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

